BOLLETTINO UFFICIALE

n. 2
DEL 9 GENNAIO 2019

Anno LVI n. 2

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_2_1_DPR_243_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2018, n. 0243/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale la Regione sostiene l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;
- l'articolo 27, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
- l'articolo 27, comma 4, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale "Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";
VISTO il proprio decreto 23 maggio 2016, n. 0110/Pres. recante "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n.16 (Norme regionali in materia di attività culturali)" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 30 novembre 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel

territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n.16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110>>;
PRESO ATTO che nella seduta del 18 dicembre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 30 novembre 2018;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2444 del 21 dicembre 2018;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)" emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110>>, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n.16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110.

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, le parole <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,>> sono soppresse.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, è abrogata.

art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 110/2016

1 All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 3 è abrogato.

art. 4 inserimento dell’articolo 4 bis nel decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 110/2016 è inserito il seguente:

<<**Art. 4 bis** divieto di cumulo

1. Non sono ammesse a finanziamento le singole attività di rilevanza regionale promosse dalle associazioni di cui all’articolo 4 che siano già state oggetto di contributo, ai sensi di altre leggi regionali che finanziano le medesime attività>>

art. 5 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2, le parole <<oltre a un utile ragionevole>> sono soppresse;

b) i numeri 2 e 6 della lettera e) del comma 2 sono abrogati.

art. 6 modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: <<punti 35>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 18>>;

b) al comma 3, le parole: <<punti 50>> sono sostituite dalle seguenti: <<punti 36>>;

c) comma 4, lettera a), le parole: <<pari al sessanta per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari all’80 per cento>>;

d) al comma 4, lettera b), le parole: <<pari al quaranta per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari al 20 per cento>>.

art. 7 modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 110/2016, è abrogato.

art. 8 modifica all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. Al comma 1, dell’articolo 12, del decreto del Presidente della Regione 110/2016, le parole <<oltre a un utile ragionevole>> sono soppresse.

art. 9 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 110/2016 è sostituito dall'allegato A al presente Regolamento.

art. 10 sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 110/2016

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 110/2016 è sostituito dall'allegato B al presente Regolamento.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 9)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 110/2016

Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa

Categoria:	**Fascia A 16 punti**	**Fascia B 14 punti**	**Fascia C 7 punti**	**Fascia D 5 punti**	**Fascia E 2 punti**	**Fascia F 0 punti**
1) qualità delle attività che l'associazione intende realizzare, con particolare riferimento alla qualificata attività di conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia	eccellente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità dell'attività da realizzare	eccellente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Categoria:	**Fascia A 16 punti**	**Fascia B 14 punti**	**Fascia C 7 punti**	**Fascia D 5 punti**	**Fascia E 2 punti**	**Fascia F 0 punti**
3) produzione editoriale, attestata da pubblicazioni, ricerche, studi, ecc., relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;	eccellente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) attività promozionale, attestata da materiali di promozione e di informazione sulle attività e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche	eccellente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

multimediali di documentazione permanente, cataloghi, pubblicazioni, anche in formato digitale, ecc.						
5) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali	elevata	di alta intensità	di media intensità	sufficien te	scarsa	assente
6) collaborazione nell'organizzazione di festival, concerti, attività espositive, spettacoli dal vivo, ecc., anche all'estero	elevata	di alta intensità	di media intensità	sufficien te	scarsa	assente
7) curriculum vitae dei componenti del Direttivo	eccellente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficien te
8) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (università, enti o istituti di ricerca storica, ecc.)	eccellente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficien te
9) promozione e pubblicizzazione delle attività attraverso la gestione di siti internet multimediali	eccellente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficien te

Allegato B
(riferito all'articolo 10)

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 110/2016

Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione quantitativa

Categoria:	**Fascia A 14 punti**	**Fascia B 8 punti**	**Fascia C 6 punti**	**Fascia D 4 punti**	**Fascia E 2 punti**
1) numero di manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia	più di 10	da 8 a 10	da 6 a 7	da 4 a 5	meno di 4
2) presenza di pubblico complessivo alle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	più di 1200	da 801 a 1200	da 601 a 800	da 400 a 600	meno di 400
3) numero di associati o volontari in modo specifico addetto alle manifestazioni e alle attività culturali e didattiche dell'associazione	più di 3	3	2	1	nessuno
4) numero di realtà associative del territorio	più di 6	6	5	4	3 o meno di 3

regionale che si prevede di coinvolgere nell'organizzazione delle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1					
5) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico della sede dell'associazione o delle plurime sedi (in tal caso da intendersi come somma dei giorni di apertura delle diverse sedi)	più di 4 giorni	4 giorni	3 giorni	2 giorni	1 giorno
6) capacità di copertura del territorio regionale nell'organizzazione delle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	Copertura di quattro o più Aree territoriali di cui all'allegato c) bis della L.R. n° 26/2014	Copertura di tre Aree territoriali di cui all'allegato c) bis della L.R. n° 26/2014	Copertura di due Aree territoriali di cui all'allegato c) bis della L.R. n° 26/2014	Copertura di un'Area territoriale di cui all'allegato c) bis della L.R. n° 26/2014	//
7) consistenza del patrimonio bibliotecario (presenza di archivio, altro materiale e documentazione)	ottimo	buono	discreto	sufficiente	scarso

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

19_2_1_DPR_244_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2018, n. 0244/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche" che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con sede in Regione, per la realizzazione delle attività speleologiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) della legge regionale 15/2016 e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature;
VISTO l'articolo 14 che istituisce l'Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici con sede in Regione ed individua i criteri minimi che devono possedere le associazioni e gruppi speleologici per beneficiare del contributo;
PRESO ATTO del proprio decreto 30 giugno 2017, n. 0149/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15";
RITENUTO di semplificare le procedure amministrative di concessione dei contributi con nuove tempistiche e scadenze per migliorare sia l'azione amministrativa che le incombenze da parte degli utenti;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2474 del 21 dicembre 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

art. 1 modifiche all'art. 4 del DPReg 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 149/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

<<3. La domanda di contributo di cui all'allegato A, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione dei dati riassuntivi inerenti l'attività svolta, secondo il modello di cui all'Allegato B;
b) tabella analitica che riporti un diario dettagliato dell'attività dichiarata nell'Allegato B, comprendente data, tipologia di attività suddivisa secondo i codici parametro di cui all'allegato D, descrizione sintetica e soci partecipanti;
c) giustificativi ed eventuali memorie scritte a comprova di quanto riportato nella tabella di cui alla lettera b);
d) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'associazione o del gruppo richiedente.>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Con la domanda di contributo il beneficiario può richiedere l'erogazione anticipata, fino al 60 per cento del contributo concedibile, mediante espressa indicazione della voce di cui all'Allegato A.>>

art. 2 modifiche all'art. 6 del DPReg 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 149/Pres./2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<previste dalla legge>> sono soppresse;
b) al comma 7, le parole: <<Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande>> sono soppresse;
c) al comma 8, le parole: <<30 giorni dall'approvazione della graduatoria per ogni singolo beneficiario>> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 aprile dell'anno di presentazione della domanda >>;
d) il comma 9, è sostituito dal seguente:

<<9. Con il decreto di concessione di cui al comma 8 si provvede contestualmente all'erogazione anticipata del 60 per cento del contributo concesso, ove richiesta dal beneficiario.>>.

art. 3 modifiche all'art. 7 del DPReg 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 149/Pres./2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<1 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile>>;

b) al comma 4, le parole: <<novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno dell'anno di presentazione della rendicontazione.>>.

art. 4 modifica all'art. 9 del DPReg 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

1. Il comma 2: dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 149/Pres./2017, è sostituito dal seguente:

<< 2. In via transitoria, sino all'approvazione della sezione del Catasto speleologico regionale (CSR) recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 ottobre 2016, (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), per la formazione della graduatoria, non sono richiesti e non verranno valutati i dati dell'Attività del Catasto (AC).>>.

art. 5 sostituzione degli allegati A, B e D del DPReg 30 giugno 2017, n. 149/Pres.

1. Gli allegati A, B e D al decreto del Presidente della Giunta regionale 149/Pres./2017 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A, B e C al presente regolamento.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 149

Allegato A
(rif. all'art. 5)

Marca da Bollo nella misura di legge (se dovuta)

Allegato A
(rif. art. 4 del DPReg. 149/2017)

Domanda di contributo

ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia (L.R. 15/2016, art.19, comma 3)

Il/La sottoscritto/a (1) ________________________ nato a ______________ (____)
il ____________ e residente a ________________________________ (____)
via ____________________________ n. _____, tel. n.________________,
legale rappresentante di (2) ____,
con sede legale in via (3) ____________________________________ n.____
CAP __________ città ______________________________________(____),

iscritto all'Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 15/2016,

CHIEDE

- Per l'anno ___, la concessione di un contributo per le spese di realizzazione delle attività speleologiche ed acquisto di strumentazione e attrezzature.

☐ l'erogazione anticipata del 60% dell'eventuale contributo previsto dal riparto delle risorse per lo Scrivente gruppo/associazione (*barrare nel caso di interesse*)

ALLEGA

1. Allegato B: dichiarazione dei dati per l'inserimento in graduatoria;
2. tabella analitica riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
3. giustificativi e memorie descrittive;
4. fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'ente richiedente.

REFERENTE da contattare per eventuali necessità:

nominativo ______________________telefono ______________________

cellulare ______________________email ______________________

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.

______________________ ______________________

Luogo e data

(Il presente modulo deve essere firmato per esteso)
Firma del legale rappresentante

(1) *nome e cognome, (2) denominazione gruppo/associazione richiedente, (3) indirizzo completo gruppo/associazione*

Informativa per il trattamento dei dati personali conforme all'art. 13 del GDPR 2016/679

Si informa che a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente.
Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste
telefono +39 040 3773710
mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE), è il Direttore centrale per particolari funzioni.
Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste
telefono +39 040 3773707
mail: direzionegenerale@regione.fvg.it,
PEC: privacy@certregione.fvg.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso con l'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia" è la Società Insiel S.p.A.
Sede legale via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste
telefono +39 040 3737 111
mail: info@insiel.it
PEC: protocollo@pec.insiel.it

I dati personali sono acquisiti ed archiviati per le finalità di controllo e contatto nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti al rilascio di contributi ai Gruppi ed alle Associazioni speleologiche del Friuli Venezia Giulia. Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli o limitarli nonché opporsi al loro trattamento, limitatamente a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679/UE, oltre che proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 149

Allegato B
(rif. all'art. 5)

Allegato B
(rif. artt. 4 e 6 del DPReg. 149/2017)

Dichiarazione dei dati per l'inserimento in graduatoria

ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia (L.R. 15/2016, art.19, comma 3)

Il/La sottoscritto/a [(1)] ____________________ nato a ______________ (____) il

e residente a ______________ (___) via ______________________ n.

, tel. n.______________________________, legale rappresentante di [(2)]

, con sede legale in via [(3)] ______________________ n.

CAP ________ città ______________________(____)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dati per l'inserimento in graduatoria			**Valore**
ATTIVITA' CATASTO (AC)	A1	Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali vettoriali	
	A2	Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali vettoriali (con dati volumetrici)	
	A3	Metri spaziali rilevati per revisione e aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note	
	A4	Metri spaziali rilevati per revisione e aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note (con dati volumetrici)	
ATTIVITA' SUL TERRITORIO REGIONALE (AT)	C1	Giornate-uomo di attività speleologica non esplorativa sul territorio (regionale)	
	C2	Giornate-uomo attività speleologica esplorativa sul territorio (o in qualità di allievo di corsi)	
	C3	Giornate-uomo attività speleologica esplorativa sul territorio con difficoltà di accesso e/o in grotte impegnative	
	D	Corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo e certificati da organismi/istituzioni nazionali/internazionali	
ATTIVITA' DIVULGATIVA (AD)	E1	Pubblicazione di rivista propria online (equivalente a 32 pagine)	
	E2	Pubblicazione di rivista propria cartacea (minimo 32 pagine)	
	F	Pubblicazione di articolo tecnico e/o scientifico su riviste a diffusione nazionale/internazionale	
	G1	Partecipazione come relatore a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale	
	G2	Organizzazione congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale (singolo gruppo o in % tra gruppi)	
	G3	Organizzazione presentazione/mostra/evento (singolo gruppo o in % tra gruppi)	
SOCI ASSICURATI (SA)	H1	Numero dei soci iscritti assicurati annualmente per attività speleologica	

______________________ ______________________

Luogo e data

(Il presente modulo deve essere firmato per esteso)
Firma del legale rappresentante

Allegato C
(rif. all'art. 5)

Sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2017, n. 149

Allegato D

(rif. artt. 4 e 6 del DPReg. 149/2017)

Indicazioni per la corretta compilazione dell'allegato B ai fini della formazione della graduatoria

ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia
(L.R. 15/2016, art.19, comma 3)

Per il calcolo della graduatoria dei contributi, l'attività speleologica è suddivisa in **4 CATEGORIE**:

AC	**Attività relativa al Catasto**	documentazione e censimento
AT	**Attività sul Territorio regionale**	finalizzata a esplorazioni, studi, ricerche, corsi di speleologia
AD	**Attività Divulgativa**	legata a pubblicazioni, organizzazione e partecipazione attiva a mostre, congressi, etc
SA	**Soci iscritti Assicurati**	che svolgono attività speleologica (assicurazione annuale)

Per ogni CATEGORIA sono individuati dei PARAMETRI e dei COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI (CM) per determinare i punteggi di categoria.

Ad ogni Categoria è attribuito un Peso ai fini del calcolo del Punteggio Totale.

I punteggi vengono assegnati sull'attività effettuata nell'anno solare precedente alla data di presentazione della domanda (es.: Contributi 2019 -> attività 2018).

CATEGORIE

AC - ATTIVITA' CATASTO
PESO = 55%

Ai fini del punteggio per la graduatoria, vengono considerati i rilievi di nuove cavità (o di nuovi rami di cavità già note), nonchè l'aggiornamento e la revisione dei rilievi di cavità già accatastate. Oltre alla compilazione dei campi obbligatori previsti dal regolamento del CSR, dovranno essere forniti i seguenti elementi:

- **poligonale vettoriale 3D georiferita:** dato ipogeo rilevato con strumenti di precisione (almeno grado 4F rispetto gli standard UIS), quali ad esempio distanziometro laser integrato con bussola e inclinometro, posizionamento ingresso tramite GPS e restituzione del dato in file di interscambio (.dxf, .kml, .shp, etc)
- **battute di rilievo:** esclusivamente in formato digitale (.xls, .dat, .txt, etc.)

Viene riconosciuto un coefficiente moltiplicativo (CM) qualora la poligonale sia comprensiva anche di dati volumetrici, in corrispondenza dei capisaldi e delle sale, ai fini di una visualizzazione 3D completa.

Ai fini della formula i parametri sono:

Codice parametro	Parametro	Coefficiente moltiplicativo (CM)
A1	Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali vettoriali	1
A2	Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali vettoriali **(con dati volumetrici)**	1,3
B1	Metri spaziali rilevati per revisione ed aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note	0,6
B2	Metri spaziali rilevati per revisione ed aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note **(con dati volumetrici)**	0,8

Qualora il rilievo venga realizzato in collaborazione tra più gruppi, questi dovranno dichiarare rispettivamente la percentuale di partecipazione/quota parte ai fini contributivi.

AT - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE
PESO = 20 %

Le **giornate-uomo** sono relative all'esplorazione, studio, ricerca (C2 o C3). Vengono considerate tra le giornate-uomo anche le uscite in grotta senza fini esplorativi o di rilievo (C1), in quanto importanti ai fini del monitoraggio ambientale.

Viene riconosciuto un coefficiente moltiplicativo (CM) qualora l'attività esplorativa e/o di rilievo venga svolta in uno o più di questi contesti (C3):

- cavità impegnative (tempi medi di progressione superiori alle 4 ore);
- siti in zone con difficoltà di accesso (tempi medi di avvicinamento superiori ad 1 ora e/o avvicinamenti con difficoltà alpinistiche quali ad esempio ingressi in parete, avvicinamenti invernali, ecc.).

Vengono tenute in considerazione anche le giornate-uomo relative alla ricerca di nuovi ingressi (battute di zona), con i criteri di cui sopra (C2 e C3).

Nel parametro C2 sono computate anche le giornate-uomo di perfezionamento tecnico in qualità di discenti (allievi).

Nella voce "Corsi di Speleologia" (D) vengono computati esclusivamente i corsi erogati dal singolo gruppo e certificati da organismi/istituzioni nazionali o superiori (es. CAI, SSI, etc.)

Ai fini della formula i parametri sono:

Codice parametro	Parametro	Coefficiente moltiplicativo (CM)
C1	Giornate x uomo di attività speleologica non esplorativa sul territorio (regionale)	0,5
C2	Giornate x uomo attività speleologica esplorativa sul territorio (o in qualità di allievo di corsi)	1
C3	Giornate x uomo attività speleologica esplorativa sul territorio **(con difficoltà di accesso e/o in grotte impegnative)**	1,3
D	Corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo certificati da organismi/istituzioni nazionali/internazionali	25

Il valore massimo ammesso per la somma C1+C2+C3 è di 700 giornate-uomo.

Nel caso di eventuali controlli, il gruppo/associazione dovrà essere sempre in grado di giustificare il suddetto parametro, ovvero fornire informazioni relativamente a:
- data inizio e fine attività;
- nome grotta e/o area della battuta di zona;
- località;
- difficoltà (C2 o C3);
- elenco dei soci assicurati annualmente che vi hanno partecipato.

AD - ATTIVITÀ DIVULGATIVA
PESO = 20%

In questa categoria rientrano le attività legate alle pubblicazioni, all'organizzazione e partecipazione di congressi/convegni, nonchè mostre, eventi, ecc..
Per quanto riguarda l'attività editoriale, vengono considerate le pubblicazioni di riviste superiori alle 32 pagine, di cui almeno 80% inerente l'attività speleologica. Viene fatto un distinguo tra le riviste stampate rispetto a quelle on line, riconoscendo un impegno superiore per le prime, mediante un coefficiente moltiplicativo (CM).

Nel parametro F, vengono computate le pubblicazioni di articoli tecnici e/o scientifici su riviste a diffusione nazionale/internazionale.

Per quanto riguarda le attività congressuali (G1) viene considerata la sola partecipazione attiva in veste di relatore. Viene inoltre tenuto conto della differenza tra l'organizzazione di un congresso/convegno di livello regionale, nazionale, internazionale (G2), rispetto l'organizzazione di una presentazione, mostra od evento (G3), mediante appositi coefficienti moltiplicativi (CM).

Codice parametro	Parametro	Coefficiente moltiplicativo (CM)
E1	Pubblicazione di rivista propria on line (equivalente a 32 pagine)	1,2
E2	Pubblicazione di rivista propria cartacea (minimo 32 pagine)	1,5
F	Pubblicazione articolo tecnico e/o scientifico su riviste a diffusione nazionale/internazionale	2
G1	Partecipazione come relatore a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale	5
G2	Organizzazione congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale (singolo gruppo o in % tra gruppi)	10
G3	Organizzazione presentazione/mostra/evento (singolo gruppo o in % tra gruppi)	1

SA - SOCI ASSICURATI
PESO = 5%

Numero dei soci iscritti all'Associazione/Gruppo che presenta l'istanza di contributo, in riferimento alla sola Sezione speleologica, qualora presente, ed assicurati annualmente per attività speleologica.

Codice parametro	Parametro	Coefficiente moltiplicativo (CM)
H1	Numero dei soci iscritti assicurati annualmente per attività speleologica	1

Criteri di attribuzione dei punteggi

I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti della disponibilità finanziarie annua.

La graduatoria delle domande di contributo è formata dal punteggio calcolato sulla base dei dati forniti con l'allegato B e pesato con i criteri di seguito elencati:

Categoria	Codice parametro	Parametro	Coefficiente moltiplicativo (CM)	Peso
ATTIVITA' CATASTO (AC)	A1	Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali vettoriali	1	55%
	A2	Metri spaziali rilevati di nuove cavità o aggiornamento di nuovi rami in cavità già note, con dati digitali vettoriali **(con dati volumetrici)**	1,3	
	B1	Metri spaziali rilevati per revisione ed aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note	0,6	
	B2	Metri spaziali rilevati per revisione ed aggiornamento digitale vettoriale di cavità già note **(con dati volumetrici)**	0,8	
ATTIVITA' SUL TERRITORIO REGIONALE (AT)	C1	Giornate-uomo di attività speleologica non esplorativa sul territorio (regionale)	0,5	20%
	C2	Giornate-uomo attività speleologica esplorativa sul territorio (o in qualità di allievo di corsi)	1	
	C3	Giornate-uomo attività speleologica esplorativa sul territorio **(con difficoltà di accesso e/o in grotte impegnative)**	1,3	
	D	Corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo certificati da organismi/istituzioni nazionali/internazionali	25	
ATTIVITA' DIVULGATIVA (AD)	E1	Pubblicazione di rivista propria on line (equivalente a 32 pagine)	1,2	20%
	E2	Pubblicazione di rivista propria cartacea (minimo 32 pagine)	1,5	
	F	Pubblicazione articolo tecnico e/o scientifico su riviste a diffusione nazionale/internazionale	2	
	G1	Partecipazione come relatore a congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale	5	
	G2	Organizzazione congresso/convegno regionale/nazionale/internazionale (singolo gruppo o in % tra gruppi)	10	
	G3	Organizzazione presentazione/mostra/evento (singolo gruppo o in % tra gruppi)	1	
SOCI ASSICURATI (SA)	H	Numero dei soci iscritti assicurati annualmente per attività speleologica	1	5%

Nota Bene: il valore massimo ammesso per la somma C1+C2+C3 è di **700 giornate-uomo**.

Per ogni domanda ammissibile (x) sono preliminarmente calcolati i quattro Punteggi (P_x)di Categoria in base ai dati dichiarati per ogni parametro e moltiplicati per il corrispettivo coefficiente moltiplicativo. Successivamente tali punteggi sono normalizzati rispetto al massimo Punteggio di ogni Categoria (P_{max}), in riferimento agli altri richiedenti contributo, secondo le quattro seguenti equazioni:

$$P_x(AC) = \frac{A1_x * CM_{A1} + A2_x * CM_{A2} + B1_x * CM_{B1} + B2_x * CM_{B2}}{P_{max}(AC)}$$

$$P_x(AT) = \frac{C1_x * CM_{C1} + C2_x * CM_{C2} + C3_x * CM_{C3} + D_x * CM_D}{P_{max}(AT)}$$

$$P_x(AD) = \frac{E1_x * CM_{E1} + E2_x * CM_{E2} + F_x * CM_F + G1_x * CM_{G1} + G2_x * CM_{G2} + G3_x * CM_{G3}}{P_{max}(AD)}$$

$$P_x(SA) = \frac{H_x * CM_H}{P_{max}(SA)}$$

Per ciascun gruppo/associazione il Punteggio Totale viene calcolato mediante la moltiplicazione secondo i quattro diversi pesi:

$$PT_x = (P_x(AC) * 0{,}55 + P_x(AT) * 0{,}2 + P_x(AD) * 0{,}2 + P_x(SA) * 0{,}05)$$

Il Punteggio Totale, calcolato al secondo decimale, permette la formazione della graduatoria delle domande di contributo. In caso di parità di punteggio, nella formazione della graduatoria si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 20 per cento delle risorse disponibili suddiviso per il numero di domande ammesse a contributo ed il restante 80 per cento verrà concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria

Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti annui di bilancio per spese correnti e spese d'investimento.

La formula garantisce una distribuzione delle risorse disponibili secondo il seguente schema:
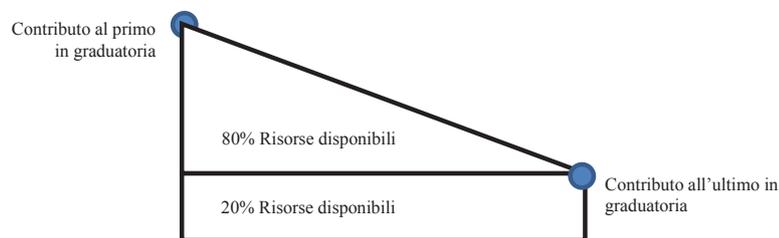
Il Contributo Totale $(CT)_x$ al singolo beneficiario in graduatoria verrà quindi concesso secondo la seguente formula:

$$CT_x = 0{,}2 * \frac{TOT}{n} + \left[\left(\frac{1{,}6 * TOT}{n}\right) * \left(\frac{n-i}{n-1}\right)\right]$$

Dove:

- TOT= risorse disponibili in euro (€)
- n= numero di domande ammesse a contributo
- i= posizione in graduatoria (1, 2, 3, ...)
- x= singolo gruppo/associazione

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

19_2_1_DPR_245_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2018, n. 0245/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 210 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura))

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);
VISTO l'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002, che prevede che, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;
VISTO il proprio decreto 3 novembre 2014, n. 0210/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)";
CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica del suddetto regolamento, a seguito dell'evento dei giorni 28-30 ottobre 2018, denominato Uragano VAIA, che ha colpito vaste aree boscate della regione;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
VISTO il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2480 del 21 dicembre 2018;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 210 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura))" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 210 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura))

Articolo 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 210/2014

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le

imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.>>

Articolo 2 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 210/2014

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, è sostituito dal seguente:

<<1. Sono ammissibili a indennizzo le spese di seguito indicate per:

a) gli interventi di utilizzazione totale o parziale di alberi danneggiati dall'evento o il cui taglio è necessario al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, che ricadono nelle aree interessate dall'evento, comprendenti il taglio, l'allestimento, l'esbosco a strada camionabile e l'ammucchiamento ramaglia in bosco;

b) gli interventi di redazione della dichiarazione di taglio, di seguito denominata DT o del progetto di riqualificazione forestale e ambientale, di seguito denominato PRFA e per la direzione lavori;

c) gli interventi per la realizzazione di piazzali di stoccaggio, sistemi di irrigazione delle cataste e acquisto di coperture, costituite da teli progettati per l'isolamento del legname di classe A, B e C classificato secondo le norme UNI in vigore;

d) il trasporto dall'imposto camionabile a siti di stoccaggio distanti oltre i quindici chilometri.

e) la scortecciatura meccanizzata a piazzale.

2. Gli interventi ammissibili ad indennizzo rispettano i seguenti requisiti minimi, valutati in base alle seguenti tipologie di bosco:

a) boschi di pianura: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 0,50 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;

b) boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;

c) rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica e pinete: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15;

d) boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 100 metri cubi ad ettaro; esbosco di

tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15.

3. Per gli interventi ammissibili a indennizzo è predisposto:

a) la DT;

b) il PRFA, nei casi di cui all'articolo 7 comma 3 lettera b).

4. Gli interventi sono eseguiti da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/2007.

5. La direzione dei lavori per gli interventi di cui al presente regolamento è svolta da dottori forestali e dottori agronomi abilitati.

6. Sono altresì ammissibili a indennizzo gli interventi avviati prima della presentazione della domanda e successivamente alla data di cessazione dell'evento dannoso, accertato con le procedure di cui all'articolo 5, a seguito di presentazione della DT, pena l'inammissibilità dell'intervento.

7. Non sono ammissibili ad indennizzo i seguenti interventi:

a) interventi che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5;

b) interventi selvicolturali non previsti dal regolamento forestale.>>.

Articolo 3 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 210/2014

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole:<<nella tabella>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle tabelle>>;

2) dopo le parole: <<La superficie>> sono aggiunte le seguenti: <<e la massa legnosa>>;

3) dopo le parole: <<è individuata>> sono aggiunte le seguenti: <<nella DT>>;

b) al comma 3 le parole:<<nella tabella>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle tabelle>>.

Articolo 4 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 210/2014

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola:<<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<novanta>>;

2) le parole: <<agricoltura e>> sono soppresse;

3) la parola: <<IAF>> è sostituita dalla seguente: <<IF>>;

4) alla lettera a) la parola: <<IAF>> è sostituita dalla seguente: <<IF>>;

5) alla lettera b) la parola: <<IAF>> è sostituita dalla seguente: <<IF>>.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. Alla domanda di indennizzo sono allegati:

a) DT che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto, in relazione alle aree oggetto della domanda, un danno di almeno il 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio, con l'indicazione, anche cartografica, degli interventi di cui all'articolo 4, ove chiesti a rimborso;

b) PRFA, Per gli interventi ricadenti nei territori dei Comuni colpiti dall'evento ma al di fuori delle aree delimitate dalla cartografia allegata al decreto di accertamento dell'evento di cui all'articolo 5;

c) atto di delega, nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e messo a disposizione sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.>>.

articolo 5 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 210/2014

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: <<IAF>> è sostituita dalla seguente: <<IF>>;

b) al comma 3 la parola: <<IAF>> è sostituita dalla seguente: <<IF>>;

Articolo 6 sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 210/2014

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 210/2014 è sostituito dal seguente:

<<1. I soggetti beneficiari presentano all'IF entro il termine previsto per la rendicontazione, la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, attestante la regolare esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 di ciascun lotto boschivo, comprensiva del nominativo dell'impresa esecutrice degli interventi, del riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata.

2. Nella relazione di verifica finale di cui al comma 1 sono quantificate le singole voci di intervento di cui all'articolo 4, con l'evidenza in particolare:

a) la quantificazione del volume legnoso comprovata mediante prospetto riassuntivo di misurazione del legname per gli indennizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e);

b) l'efficacia dei teli protettivi deve essere comprovata da certificazione di conformità del produttore.>>

Articolo 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 210/2014

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 210/2014 è sostituito dal seguente:

a) al comma 1 la parola: <<IAF>> è sostituita dalla seguente: <<IF>>;

b) al comma 3 la parola: <<IAF>> è sostituita dalla seguente: <<IF>>.

Articolo 8 inserimento dell'articolo 11 bis al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

1.Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 210/2014 è inserito il seguente:

<<Articolo 11 bis modifica degli allegati

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di Servizio competente in materia di risorse forestali.>>.

Articolo 9 sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 210/2014
1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 210/2014 è sostituito dal seguente:

<<1. In relazione all'evento calamitoso del 28, 29 e 30 ottobre 2018, denominato Uragano VAIA, il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di accertamento dell'evento di cui all'articolo 5 al 15 maggio 2019.

2. E' ammissibile la presentazione della domanda anche da parte dei soggetti attuatori di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 558 del 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018).

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatti salvi i limiti di ammissibilità di cui alla domanda già presentata.

4. Sono ammissibili le domande presentate anche sulla base della DT prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che riguardino le aree di cui al decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale del 28/11/2018 n. 7008/AGFOR (Decreto di accertamento e riconoscimento dell'uragano del 28, 29 e 30 ottobre 2018 che ha danneggiato i boschi ricadenti nei Comuni di Ampezzo, Preone, Sauris, Socchieve, Comeglians, Forni Avoltri, Rigolato, Sappada, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Treppo Ligosullo, Sutrio, Paularo, Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Verzegnis, Zuglio, Enemonzo, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Raveo, Villa Santina, Moggio Udinese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Resia, Malborghetto-Valbruna, Tarvisio, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Caneva, Polcenigo e Venzone, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione del 3 novembre 2014 n. 210).

5. E' facoltà per i soggetti di cui all'articolo 3 e per quelli di cui al comma 2 presentare una seconda domanda di indennizzo alle condizioni di seguito indicate:

a) che riguardino spese ammissibili di cui all'articolo 4 non comprese nella precedente domanda di indennizzo;

b) limitatamente alla differenza di costo ammissibile, qualora riguardino le medesime spese ammissibili ma la cui entità dell'indennizzo risulti aumentata nella singola voce di costo ammissibile prevista nell'allegato A. >>.

Articolo 10 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Articolo 11 sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Articolo 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 10)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

ALLEGATO A
(riferito all' articolo 6)

INDENNIZZI

Indennizzi per il taglio, l'allestimento e l'esbosco a strada camionabile e l'ammucchiamento ramaglia in bosco

Numero	Tipologia boschi interessati	Requisiti	Indennizzo €/ha
1	Boschi di pianura	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 0,50 ha - massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 15	1.000,00
2	Boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 100 mc/ha - esbosco di tutto il materiale	2.000,00

		legnoso con diametro non inferiore a: cm. 15	
3	Pinete e rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 100 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 15	2.000,00
4	Boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 100 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 15	2.000,00

Spese per redazione DT, PRFA e direzione lavori

Nella misura del 10% dell'indennizzo previsto dalla tabella "Indennizzi" del presente allegato

Spese per scortecciatura meccanizzata

per massa fino a 500 m^3 (€/m^3)	**per massa aggiuntiva ai 500 m^3 (€/m^3)**
4,00	2,00

Spese per stoccaggio e trasporto

Tipo intervento	**(€/m^3)**
Piazzale di stoccaggio	1,00
Sistema di irrigazione del piazzale	1,00
Copertura cataste	1,50
Trasporto da imposto a sito di stoccaggio su distanza > 15 km	2,50

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 11)

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 210/2014

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 7, comma 1)

Domanda di indennizzo per danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002

All'Ispettorato Foreste di

____

Il sottoscritto____ nato a _________________________ il _____ / _____ /______ residente nel Comune di ____ provincia ______ in via ____

in qualità di:

☐ Legale rappresentante del Comune di

____

☐ legale rappresentante di

____

☐ proprietario forestale privato

____

☐ delegato per conto di

____

CHIEDE

l'assegnazione di un indennizzo per i danni ai boschi situati nel Comune di

____

e contraddistinti dai seguenti dati catastali:

F. ___ mappali

____

F. ___ mappali

____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

(barrare le caselle che interessano):

1) di possedere i requisiti previsti dal regolamento per l'accesso all'indennizzo;

2) che non sussiste la copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento per i quali si chiede l'indennizzo:

ALLEGA

1) dichiarazione di taglio (DT) o progetto di riqualificazione forestale o ambientale (PRFA) che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto un danno almeno del 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti "de minimis";

3) atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario);

4) fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente.

______________________, lì ________________

____
(Firma del soggetto richiedente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell'articolo 13 del nuovo regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali 2016/679/UE (GDPR):
-il Titolare del trattamento dei dati personali (articolo 24 del GDPR) è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it);
-il Responsabile della protezione dei dati (articoli 37 – 39 del GDPR) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, in base alle delibere della Giunta regionale n. 2497 del 18 dicembre 2014 e n. 538 del 15 marzo 2018, (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773707; e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it);
-Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali (articolo 28 del GDPR) connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.";
-finalità del trattamento dei dati: i dati trattati dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato da leggi e regolamenti attuativi;
-destinatari dei dati personali: al fine di effettuare i controlli previsti dalle normative sopra richiamate; I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi di legge, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle specifiche normative di settore;
-periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni in tema di durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione, anche informatica, dei documenti;
-obbligo di fornire i dati: l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali richiesti. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria;
diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento e ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

________________________, lì __________________

____
(Firma del soggetto richiedente)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

19_2_1_DPR_246_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2018, n. 0246/Pres.

LR 20 marzo 2000, n. 7, articolo 19. Accordo di programma di modifica dell'Accordo di programma per il riordino della rete ospedaliera triestina. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto in data 28 maggio 2007 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste", l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" e l'ANAS S.p.A. relativo al riordino della rete ospedaliera triestina, approvato con proprio decreto 29 agosto 2007, n. 0270/Pres.;
PREMESSO che, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Trieste, promotore dell'Accordo, nel marzo 2009 è stato sottoscritto un Accordo di programma modificativo del precitato Accordo di riordino della rete ospedaliera triestina, approvato con proprio decreto 12 maggio 2009, n. 0126/Pres.;
VISTO l'Accordo di programma di modifica dell'Accordo di programma per il riordino della rete ospedaliera triestina, sottoscritto in data 12 dicembre 2014 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste", dall'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" e dall'ANAS S.p.A., con cui si è provveduto a modificare la durata dell'Accordo di cui trattasi;
ATTESO che il predetto atto modificativo è stato approvato con proprio decreto 19 dicembre 2014, n. 0238/Pres.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2018, n. 2349, con la quale, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Trieste, è stata autorizzata la stipulazione dell'Accordo di programma di modifica dell'Accordo di programma per il riordino della rete ospedaliera triestina;
VISTO l'Accordo di programma sottoscritto in data 21 dicembre 2018 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Trieste, dall'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste e dall'IRCSS "Burlo Garofolo", ed in particolare l'articolo 3, il quale dispone che l'Accordo di programma ha durata sino al 31 dicembre 2020;
VISTA la nota di data 24 dicembre 2018 con cui il Comune di Trieste ha trasmesso ad ANAS S.p.A. la modifica dell'Accordo di programma, già sottoscritta da parte degli altri firmatari, con richiesta di procedere urgentemente all'adozione degli adempimenti di competenza;
ATTESO che l'articolo 5 dell'Accordo di programma stabilisce in particolare che l'Accordo può venir modificato per concorde volontà dei partecipanti;
DATO ATTO che in data 28 dicembre 2018 l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di ANAS S.p.A., in riferimento alla sopra citata nota del Comune di Trieste ed a quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di programma di cui trattasi, ha comunicato il formale assenso della società alla proroga anche fino al 31 dicembre 2021 dell'atto in argomento;
DATO ATTO che risulta pertanto acquisita la concorde volontà di tutti i partecipanti alla proroga dell'Accordo sino al 31 dicembre 2020;
VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'approvazione degli accordi di programma;
RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo di programma ai sensi della sopra richiamata disposizione;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato l'Accordo di programma di modifica dell'Accordo di programma per il riordino della rete ospedaliera triestina a seguito della concorde volontà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Trieste, dell'Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste, dell'IRCSS "Burlo Garofolo" e dell'ANAS S.p.A..

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

19_2_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_12605_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 27 dicembre 2018, n. 12605

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 27 dicembre 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, per la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1540 del 10 agosto 2018;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, e le successive delibere di modifica, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
PRECISATO che il testo vigente delle Direttive di cui sopra per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale, è quello approvato con il decreto n. 7082/LAVFORU del 13 agosto 2018;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive di cui al decreto n. 7082/LAVFORU/2018 si applicano ai progetti formativi di tirocinio rivolti alle fasce di utenza 2, 3 e 4 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle PO servizi ai lavoratori hub dell'Area Agenzia regionale per il lavoro e dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 1540 del 10 agosto 2018, con la quale, tra l'altro è stata assegnata la somma complessiva di euro 1.337.331,00 per l'attuazione dei tirocini extracurriculari;
RICHIAMATO il decreto n. 12520/LAVFORU del 19 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 19 dicembre 2018, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
634.477,08	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4, esposta nella tabella sopradescritta è ricondotta ad un unico ambito territoriale regionale;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati entro il 27 dicembre 2018 determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte

integrante)
CONSIDERATO pertanto che l'allegato 1 determina, l'approvazione ed il finanziamento di 10 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 17.780,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
616.697,08	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati entro il 27 dicembre 2018, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante)

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 10 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 17.780,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 27 dicembre 2018

SEGATTI

UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

GARANZIA GIOVANI

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20180118115001	Tirocinio in Progettazione architettonica, strutturale, esecutiva ed impiantistica - E. B.	Tirocini	2.200,00 €	19/12/2018	N° 118115
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	FP20180118338001	TIROCINIO IN IMPIEGATA D.V	Tirocini	1.440,00 €	19/12/2018	N° 118338
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20180118515001	TIROCINIO IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	Tirocini	1.200,00 €	20/12/2018	N° 118515
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (TS)	FP20180118882001	TIROCINIO IN COMMESSO DELLE VENDITE AL MINUTO	Tirocini	1.800,00 €	20/12/2018	N° 118882
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste (TS)	FP20180118890001	TIROCINIO IN ADDETTO VENDITE J.C.	Tirocini	1.800,00 €	20/12/2018	N° 118890
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	FP20180118915001	Tirocinio in ADDETTA CONTABILE - E.P.	Tirocini	2.200,00 €	20/12/2018	N° 118915
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	FP20180118965001	Tirocinio in ADDETTO UFFICIO SICUREZZA E AMBIENTE-M. G.	Tirocini	2.100,00 €	20/12/2018	N° 118965
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Pordenone (PN)	FP20180119068001	LUCIDATURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	Tirocini	1.800,00 €	21/12/2018	N° 119068
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20180119200001	ADDETTO ATTIVITA' CONTABILI	Tirocini	1.440,00 €	21/12/2018	N° 119200
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Gorizia (GO)	FP20180119244001	ADDETTO AIUTO PITTORE EDILE	Tirocini	1.800,00 €	21/12/2018	N° 119244
Totale progetti : 10						**17.780,00 €**

19_2_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_12613_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 28 dicembre 2018, n. 12613

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016 - Programma specifico n. 43/16 - Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005. Proroga data presentazione operazioni.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto n. 3693/LAVFORU del 18 maggio 2016, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 1° giugno 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 1° giugno 2016, con il quale è stato approvato l'Avviso per la selezione di un soggetto per la realizzazione degli interventi formativi e di orientamento lavorativo a valere sull'asse 1 - Occupazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 43/16 - "Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro di persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005" - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto n. 6377/LAVFORU del 7 settembre 2016 con il quale è stata approvata la candidatura presentata entro il 30 giugno 2016 da FORLINC - Formazione Orientamento Lavoratori IN Crisi - con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale;
VISTO il decreto n. 7281/LAVFORU del 12 ottobre 2016, ed i successivi decreti di integrazione e modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 26 ottobre 2016, con il quale sono state approvate le "Direttive al soggetto attuatore per la presentazione e gestione delle operazioni";
PRECISATO che le suddette Direttive stabiliscono che il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato alla data del 31 dicembre 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 21 dicembre 2018 con la quale, considerato che la tipologia delle operazioni realizzate attraverso il programma specifico 43/16 assume particolare rilevanza andando ad incidere sui processi di ricollocazione lavorativa o di rientro dei lavoratori in condizione di grave difficoltà occupazionale, è stata prorogata l'operatività al 30 aprile 2019, prevedendo quindi la presentazione delle operazioni alla Struttura attuatrice fino al 30 aprile 2019;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 21 dicembre 2019, l'operatività del programma specifico 43/16 - "Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro di persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005" - è prorogata al 30 aprile 2019, prevedendo la presentazione delle operazioni alla Struttura attuatrice fino al 30 aprile 2019.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 dicembre 2018

SEGATTI

19_2_1_DDS_FUN PUB_1434_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica 28 dicembre 2018, n. 1434

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 14 posti di categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per le esigenze della programmazione e progettazione comunitaria presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: approvazione graduatoria definitiva.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n.18;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 196 dd. 2 febbraio 2018 di approvazione del Programma dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per gli anni 2018 e 2019 con cui, tra l'altro, è stata prevista l'assunzione di personale a tempo determinato, in possesso di specifiche professionalità, finanziata con fondi comunitari per lo svolgimento di attività afferenti la programmazione e progettazione comunitaria;
VISTO il decreto del Direttore generale n. 868/DGEN del 09.03.2018 di indizione, tra l'altro, di una selezione pubblica per esami, per l'assunzione di 14 unità a tempo determinato e pieno nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, con esperienza in materie comunitarie, per le esigenze della programmazione e progettazione comunitaria presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e pubblicato sul BUR n. 12 del 21 marzo 2018;
VISTO il decreto del Direttore generale n 1271/DGEN del 9 aprile 2018, pubblicato sul BUR n. 16 del 18 aprile 2018, con il quale è stato parzialmente rettificato, tra l'altro, l'avviso della selezione pubblica sopra citata e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica n. 2126/DGEN del 19 giugno 2018, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 28 del 22 giugno 2018 al BUR n. 25 del 20 giugno 2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, nonché l'elenco degli esclusi dalla selezione;
VISTI i decreti del Direttore generale n. 2208/DGEN del 27 giugno 2018 e del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione n. 599/FPD del 18 ottobre 2018 relativi alla nomina della Commissione giudicatrice della selezione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres e s.m.i., recante il Regolamento di accesso all'impiego regionale, in particolare l'art. 12;
PRESO ATTO di quanto previsto dal succitato Regolamento e dall'Avviso di selezione in materia di modalità di svolgimento delle procedure selettive e di adempimenti delle Commissioni giudicatrici;
ATTESO che la Commissione giudicatrice, con nota di data 30 novembre 2018, ha trasmesso, al competente Servizio funzione pubblica della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, i verbali delle operazioni effettuate;
VISTA in particolare la graduatoria provvisoria di merito, Allegato F) al verbale n. 8 del 31 ottobre 2018;
DATO ATTO che non vi sono candidati a pari merito;
RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva della selezione pubblica di cui trattasi e di dichiarare i candidati vincitori e gli idonei;
ATTESO che la graduatoria rimane valida nei tre anni successivi alla pubblicazione e che l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere al recupero degli idonei per la copertura di ulteriori posti resisi vacanti;

DECRETA

per tutto quanto esposto nelle premesse e qui integralmente richiamato:
1. di approvare la graduatoria definitiva della selezione pubblica per esami per la copertura di n. 14 posti di categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per le esigenze della programmazione e progettazione comunitaria presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'Allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego e di quelli previsti dall'avviso di selezione, i n. 14 candidati di cui all'Allegato B), che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. di dichiarare idonei della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego e di quelli previsti dall'avviso di selezione, i candidati di cui all'Allegato C), che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 dicembre 2018

CUTRANO

Allegato A)

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 14 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PIENO NELLA CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON ESPERIENZA IN MATERIE COMUNITARIE, PER LE ESIGENZE DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE COMUNITARIA PRESSO LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

GRADUATORIA DEFINITIVA

N.	NOMINATIVO	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1	SGUAZZIN SIMONE	SAN DANIELE DEL FRIULI	20/05/1991	90,65
2	MODONUTTI TOMMASO	TRIESTE	06/10/1977	90,40
3	CERATO ANDREA	TRIESTE	01/02/1972	89,70
4	VUERICH MARZIA	GEMONA DEL FRIULI	26/07/1969	84,05
5	TIZIANEL LAURA	SACILE	14/08/1976	83,45
6	CERMELI IRENE	TRIESTE	09/09/1990	83,35
7	CALLIGARIS MASSIMILIANO	TRIESTE	25/02/1989	82,80
8	BLANCO GIUSMARY	MODICA	18/08/1976	81,40
9	DIACOLI PIERO	CIVIDALE DEL FRIULI	14/10/1988	81,30
10	LUCARINI CRISTINA	UDINE	28/09/1989	81,25
11	MAJOWSKI JANA	TRIESTE	26/07/1988	81,15
12	RICCIARELLI MARIAGIOVANNA	BOLZANO	15/08/1989	79,80
13	ANTONAGLIA ELISABETH	TRIESTE	09/11/1985	79,35
14	MACUZ CHIARA	GORIZIA	22/09/1985	78,90
15	BENVENUTO DIEGO	PALMANOVA	11/03/1977	77,95
16	PLESNICAR ELISA	GORIZIA	10/04/1978	77,30
17	DANESE VALENTINA	TRIESTE	10/07/1984	77,10
18	STURLESE PIER GIORGIO	VIAREGGIO	16/02/1977	76,90
19	BATTAGLIA ROBERTO	TRIESTE	27/02/1971	76,75
20	PENKO SUSANNA	TRIESTE	01/02/1988	76,30
21	FERRETTI ANGELICA	SPOLETO	20/06/1989	76,15
22	MORANDINI RAFFAELE	GEMONA DEL FRIULI	01/04/1983	75,55
23	BUSDON FABIO	TRIESTE	22/12/1969	75,25
24	BONORA ELISA	SALERNO	13/04/1974	74,60
25	CARDILLO CRISTINA	AVIANO	17/02/1973	73,75
26	CERNUTA ANDREA	TRIESTE	18/06/1979	73,60
27	STEFANI MICHELA	UDINE	05/09/1976	72,95
28	TREU MONICA	UDINE	10/08/1977	72,90
29	TOGUT ROBERTA	GORIZIA	25/08/1971	72,30
30	PERELLI FRANCESCO	TRIESTE	07/06/1986	71,95
31	MANETTI MARTA	FIRENZE	30/06/1977	71,65
32	BRAGAGNOLO ALESSIA	UDINE	27/12/1988	71,40
33	STECCHINA RENZO	UDINE	23/02/1973	70,75

Allegato B)

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 14 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PIENO NELLA CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON ESPERIENZA IN MATERIE COMUNITARIE, PER LE ESIGENZE DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE COMUNITARIA PRESSO LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CANDIDATI VINCITORI

N.	NOMINATIVO	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	SGUAZZIN SIMONE	SAN DANIELE DEL FRIULI	20/05/1991
2	MODONUTTI TOMMASO	TRIESTE	06/10/1977
3	CERATO ANDREA	TRIESTE	01/02/1972
4	VUERICH MARZIA	GEMONA DEL FRIULI	26/07/1969
5	TIZIANEL LAURA	SACILE	14/08/1976
6	CERMELI IRENE	TRIESTE	09/09/1990
7	CALLIGARIS MASSIMILIANO	TRIESTE	25/02/1989
8	BLANCO GIUSMARY	MODICA	18/08/1976
9	DIACOLI PIERO	CIVIDALE DEL FRIULI	14/10/1988
10	LUCARINI CRISTINA	UDINE	28/09/1989
11	MAJOWSKI JANA	TRIESTE	26/07/1988
12	RICCIARELLI MARIAGIOVANNA	BOLZANO	15/08/1989
13	ANTONAGLIA ELISABETH	TRIESTE	09/11/1985
14	MACUZ CHIARA	GORIZIA	22/09/1985

Allegato C)

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 14 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PIENO NELLA CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-ECONOMICO, INDIRIZZO AMMINISTRATIVO, CON ESPERIENZA IN MATERIE COMUNITARIE, PER LE ESIGENZE DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE COMUNITARIA PRESSO LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CANDIDATI IDONEI

N.	NOMINATIVO	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BENVENUTO DIEGO	PALMANOVA	11/03/1977
2	PLESNICAR ELISA	GORIZIA	10/04/1978
3	DANESE VALENTINA	TRIESTE	10/07/1984
4	STURLESE PIER GIORGIO	VIAREGGIO	16/02/1977
5	BATTAGLIA ROBERTO	TRIESTE	27/02/1971
6	PENKO SUSANNA	TRIESTE	01/02/1988
7	FERRETTI ANGELICA	SPOLETO	20/06/1989
8	MORANDINI RAFFAELE	GEMONA DEL FRIULI	01/04/1983
9	BUSDON FABIO	TRIESTE	22/12/1969
10	BONORA ELISA	SALERNO	13/04/1974
11	CARDILLO CRISTINA	AVIANO	17/02/1973
12	CERNUTA ANDREA	TRIESTE	18/06/1979
13	STEFANI MICHELA	UDINE	05/09/1976
14	TREU MONICA	UDINE	10/08/1977
15	TOGUT ROBERTA	GORIZIA	25/08/1971
16	PERELLI FRANCESCO	TRIESTE	07/06/1986
17	MANETTI MARTA	FIRENZE	30/06/1977
18	BRAGAGNOLO ALESSIA	UDINE	27/12/1988
19	STECCHINA RENZO	UDINE	23/02/1973

19_2_1_DDS_PROG GEST_12610_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 dicembre 2018, n. 12610

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2018. Programma specifico n. 18/18. Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione. Modifica avviso ed approvazione testo coordinato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con D.P.Reg. n. 203/Pres di data 15 ottobre 2018 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n.76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

RICORDATO che con decreto n. 9588/LAVFORU del 26 ottobre 2018 è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico n. 18/18 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione", pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2018;

EVIDENZIATO che il citato Avviso, al punto 5 del paragrafo 6.3 'Percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze tecnico-professionali (percorsi professionalizzanti)', stabilisce che "Ogni operazione deve prevedere un modulo di massimo 8 ore relativo alla formazione generale e specifica in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 ed un modulo di almeno 8 ore relativo ai diritti/doveri di cittadinanza, comprendenti anche l'orientamento ai servizi del territorio e i temi delle pari opportunità";

PRESO ATTO della necessità di adeguare il numero di ore previste relativamente alla formazione generale e specifica in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro alle esigenze di differenti profili/percorsi formativi e dei rischi correlati;

RITENUTO pertanto di sostituire il punto 5 del paragrafo 6.3 dell'Avviso menzionato, come segue: "Per quanto attiene alla formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008, ogni operazione deve prevedere moduli di formazione generale e specifica, per un massimo di 16 ore complessive, in funzione della classificazione del rischio relativo al settore formativo di riferimento. Ogni operazione, inoltre, deve contenere un modulo di almeno 8 ore relativo ai diritti/doveri di cittadinanza, comprendenti anche l'orientamento ai servizi del territorio e i temi delle pari opportunità";

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il punto 5 del paragrafo 6.3 dell'Avviso viene sostituito nel modo seguente: "Per quanto attiene alla formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008, ogni operazione deve prevedere moduli di formazione generale

e specifica, per un massimo di 16 ore complessive, in funzione della classificazione del rischio relativo al settore formativo di riferimento. Ogni operazione, inoltre, deve contenere un modulo di almeno 8 ore relativo ai diritti/doveri di cittadinanza, comprendenti anche l'orientamento ai servizi del territorio e i temi delle pari opportunità";
2. E' approvato l'allegato A) parte integrante del presente provvedimento che costituisce il testo coordinato del richiamato Avviso.
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A) e degli Allegati B1) e B2), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 28 dicembre 2018

DE BASTIANI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Area istruzione, formazione e ricerca
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018

Programma specifico n. 18/18
Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO

Allegato A

(Testo coordinato)

Indice

1. PREMESSA

1. Il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018", di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la realizzazione del programma specifico n. 18/18 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione", mediante l'attuazione di interventi formativi finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai Servizi sociali, Servizi sanitari e dal Collocamento mirato, Enti morali, Associazioni, Onlus che operano con specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa.
2. Il presente programma si propone, in particolare, di promuovere un'offerta formativa a favore dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito, al fine di assicurare, nell'ambito del progetto personalizzato, il conseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, occupabilità, inserimento lavorativo e riduzione dei rischi di marginalità.
3. Il programma si inserisce nel quadro programmatorio del POR FSE come di seguito specificato:

   a) **Asse**: 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
   b) **Priorità d'investimento**: 9.i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.
   c) **Obiettivo specifico**: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al Mdl, delle persone maggiormente vulnerabili.
   d) **Azione**: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti, etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
   e) **Settore di intervento**: 109 – Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità.
4. Il programma è complementare rispetto agli interventi formativi approvati per l'anno 2018-2019 a favore di soggetti in situazione di svantaggio, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 22/2007 e successive modifiche e tiene altresì conto degli interventi previsti dal Programma specifico 41/17 – Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata- e dal Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020.
5. La struttura regionale attuatrice del programma specifico, individuata dal PPO 2018, è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, di seguito denominata Servizio.

2. QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti:

1. Normativa UE

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

2. Atti UE

- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- Programma Operativo Nazionale Inclusione, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato PON Inclusione.

3. Normativa nazionale e regionale

- Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta');
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale n. 18 del 9 agosto 2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale n. 6 del 31 marzo 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale n. 15 del 10 luglio 2015 "Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale n. 27 del 21 luglio 2017, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- DPReg 216/Pres/2015 del 15 ottobre 2015 "Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015 n. 15 (Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito) e successive modifiche;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con DPReg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Regolamento per l'accreditamento;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con DPReg 0203/Pres. del 15 ottobre 2018, di seguito denominato Regolamento Fse;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n.76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Regolamento formazione.

4. Atti regionali

- Documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS, di cui all'Allegato B del Regolamento Fse;
- Documento "Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona", approvato con Deliberazione della Giunta n. 458 del 22 marzo 2012 e successive modifiche;
- Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato attraverso la procedura scritta del 10 ottobre 2017 e fatto proprio dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Metodologie;
- Documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici", approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Linee guida SRA;
- Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati", approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017, di seguito Decreto Attestazioni;
- Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018", di seguito PPO 2018, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento "Repertorio delle qualificazioni regionali", approvato con Deliberazione della Giunta n. 849 del 30 marzo 2018, di seguito Repertorio;
- Documento "Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018-2020", approvato con Deliberazione della Giunta n. 1489 del 6 agosto 2018.

3. INDICATORI

1. Le operazioni formative del Programma specifico n. 18/18 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione" si collocano, per quel che concerne gli indicatori, nel seguente quadro programmatorio del POR FSE:

2. **Indicatori di risultato**

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 09	Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi	Regioni più sviluppate	%	Altre persone svantaggiate

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
	successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento			

3. **Indicatori di output**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 17	Altre persone svantaggiate	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 22	Numero progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. SOGGETTI PROPONENTI/SOGGETTI ATTUATORI

1. Le operazioni sono presentate da soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale.
2. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento.
3. I soggetti proponenti, non ancora accreditati nella macrotipologia di cui al punto 5, alla data di presentazione della domanda devono allegare alla stessa gli estremi della richiesta di accreditamento, già presentata al competente ufficio regionale.
4. I soggetti proponenti, titolari di operazioni selezionate ed approvate secondo le modalità previste dall'Avviso, assumono la denominazione di soggetti attuatori.
5. I soggetti attuatori, ai fini dell'attuazione dell'operazione e per tutta la durata della stessa, devono essere accreditati nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia Cs, Formazione continua e permanente per ambiti speciali, nel settore formativo coerente con l'attività formativa proposta e nelle categorie di svantaggio indicate nell'allegato A del Regolamento per l'accreditamento, in corrispondenza dell'utenza di riferimento.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto al punto 5 è **causa di decadenza dal contributo**.
7. E' fatto obbligo ai soggetti proponenti di promuovere una **progettazione partecipata** delle operazioni con uno o più dei seguenti soggetti, che hanno in carico l'utenza:
   a) Servizio sociale, sanitario, socio-sanitario, socio-educativo, Collocamento mirato;
   b) Enti morali, Associazioni, Onlus che operano con specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa.

8. Per le operazioni di cui al paragrafo 6.3, punto 3, la progettazione partecipata dovrà coinvolgere una o più imprese/altri soggetti ospitanti.
9. **Per tutte le tipologie di operazioni**, i soggetti proponenti sono tenuti a compilare **l'allegato B1**. **Per le operazioni di cui al paragrafo 6.3 punto 3**, i soggetti proponenti sono tenuti a compilare sia **l'allegato B1 sia l'allegato B2**. I modelli allegati sono disponibili anche sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione relativa allo stesso.
10. I soggetti proponenti dovranno allegare il/i modello/i sopra citato/i alla domanda di finanziamento, di cui al paragrafo 10 del presente Avviso.

5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte del Servizio, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo, ove spettante, previsti dal presente Avviso.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al punto 2.
4. Il Servizio, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo ed a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'Amministrazione, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione, reperibile sul sito www.regione.fvg.it (sezione Amministrazione trasparente).
5. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede alla erogazione dell'anticipazione finanziaria nei limiti previsti dal paragrafo 14 del presente Avviso.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'Adg entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dal Servizio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto.
8. Il soggetto attuatore deve assicurare:

   a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal paragrafo 19 del presente Avviso;
   b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
   c) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per l'avvio e la conclusione dell'operazione indicati nel presente Avviso. L'eventuale avvio dell'operazione, nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte del Servizio, ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili al Servizio stesso;
   d) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
   e) la completa realizzazione dell'operazione, anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dal Servizio;
   f) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dal Regolamento formazione;

g) il flusso delle comunicazioni con il Servizio durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
h) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione al Servizio di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
i) l'avvio delle operazioni entro **30 giorni** dalla data di invio della nota di cui al punto 4, **a pena di revoca del contributo**. Considerata la necessità che gli interventi formativi proposti trovino rapida realizzazione, al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza di riferimento, non saranno autorizzate eventuali richieste del soggetto attuatore di proroga del termine di avvio delle operazioni;
j) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal decreto di concessione;
k) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dal paragrafo 17 del presente Avviso;
l) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
m) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
n) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione delle operazioni;
o) l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali.

6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni formative previste dal presente Avviso si articolano in:
   a) percorsi individualizzati, di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali;
   b) percorsi di gruppo di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali;
   c) percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze tecnico-professionali (percorsi professionalizzanti).
2. La partecipazione alle operazioni è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto proponente e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte di quest'ultimo.
   Il Servizio/Organizzazione/Ente che ha in carico l'utenza, solo dopo aver evidenziato il fabbisogno formativo della persona a seguito di uno specifico percorso valutativo, si raccorda con l'ente proponente per la definizione e realizzazione del percorso formativo.

6.1 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TRASVERSALI

1. Le operazioni in questione prevedono che venga predisposto un percorso formativo individualizzato, rivolto ad un numero di utenti compreso tra **1 e 3**.
2. L'operazione viene realizzata avvalendosi del supporto di personale qualificato ed esperto nella tipologia di utenza considerata, anche esterno all'ente attuatore, in un'ottica di sostegno ed accompagnamento dell'utenza ed anche con modalità didattiche innovative/sperimentali, comprese le visite didattiche.

3. L'esperienza di tale personale va descritta all'interno del formulario, con indicazione delle competenze e delle esperienze pregresse in attività di sostegno, nella specifica tipologia di utenza considerata nell'operazione.
4. Al fine di definire successive opportunità formative o occupazionali, le operazioni con modalità individuale sono mirate, in particolare, all'orientamento al lavoro, all'alfabetizzazione linguistica o informatica ed all'acquisizione e rafforzamento di conoscenze e competenze di carattere trasversale, propedeutiche all'inserimento in percorsi formativi o di tirocinio.
5. Sono esclusi gli interventi di alfabetizzazione linguistica, per la cui realizzazione siano già previsti specifici finanziamenti pubblici.
6. Le operazioni rientrano nella tipologia formativa "Formazione con modalità individuali" di cui all'articolo 1.2 dell'Allegato 1 del Regolamento formazione.
7. La durata dell'azione viene di volta in volta definita rispetto alla situazione esaminata e deve essere comunque compresa **tra le 20 e le 40 ore**.
8. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza, di cui al modello 2/2017 del Decreto Attestazioni.
9. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, è richiesta, per ciascun allievo, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore pari al 100% di quelle previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale, ove prevista.
10. Ai fini della rendicontazione, qualora il percorso formativo si concluda prima del termine previsto dal soggetto attuatore, il calcolo delle ore va effettuato esclusivamente su quelle effettivamente svolte.

6.2 PERCORSI DI GRUPPO DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TRASVERSALI

1. I percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali con modalità di gruppo a favore dei soggetti svantaggiati devono avere una durata compresa **tra 40 e 100 ore** e devono essere finalizzati all'orientamento ed all'acquisizione e rafforzamento di conoscenze e competenze di carattere trasversale, anche con modalità didattiche innovative/sperimentali, comprese le visite didattiche.
2. Sono esclusi gli interventi di alfabetizzazione linguistica, per la cui realizzazione siano già previsti specifici finanziamenti pubblici.
3. Ogni operazione deve prevedere un modulo di massimo 4 ore relativo alla formazione generale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 ed un modulo di almeno 8 ore relativo ai diritti/doveri di cittadinanza, comprendenti anche l'orientamento ai servizi del territorio e i temi delle pari opportunità.
4. Le suddette operazioni rientrano nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei" di cui all'articolo 1.2 dell'Allegato 1 del Regolamento formazione.
5. Le operazioni devono essere avviate nel rispetto dei seguenti limiti di partecipazione degli allievi:
   a) numero minimo di allievi per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: **8**;
   b) numero massimo di allievi per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: **25**.
6. Al fine di garantire la prioritaria aspettativa degli allievi a vedere soddisfatto il fabbisogno formativo espresso, il soggetto attuatore deve avviare l'operazione anche se il numero di allievi che

effettivamente partecipano all'attività in senso stretto è inferiore a quello previsto degli allievi iscritti all'operazione ed, eventualmente, anche alla soglia minima di 8 unità di cui al punto 5, lettera a). In tale eventualità ed ove ne ricorrano le condizioni, si applicano i principi di trattamento dell'UCS 1 previsti dal documento UCS.

7. Ai fini dell'ammissione di ogni allievo alla prova finale e per la rendicontazione finale della realizzazione dell'operazione, è richiesta, per ciascun allievo, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 70% di quelle previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.
8. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al modello 2/2017 del Decreto Attestazioni.

6.3 PERCORSI DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI (PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI)

1. I percorsi professionalizzanti a favore dei soggetti svantaggiati, realizzati anche con modalità didattiche innovative/sperimentali sono finalizzati, anche attraverso la realizzazione di uno stage, a fornire ai partecipanti conoscenze e competenze di carattere professionalizzante aderenti ai fabbisogni manifestati dal territorio.
2. Le operazioni devono avere una durata compresa **tra 200 e 600 ore** (attività formativa in senso stretto). In relazione a particolari tipologie di destinatari, su richiesta motivata del Servizio/Organizzazione/Ente che ha in carico l'utenza, potranno essere presentate operazioni di durata superiore.
3. Le operazioni di durata **uguale o superiore a 300 ore** devono prevedere un periodo di stage, pari almeno al 30% della durata dell'attività in senso stretto.
4. L'impresa/altro soggetto, ospitante lo stage, deve essere coerente rispetto al percorso formativo proposto.
5. Per quanto attiene alla formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008, ogni operazione deve prevedere moduli di formazione generale e specifica, per un massimo di 16 ore complessive, in funzione della classificazione del rischio relativo al settore formativo di riferimento. Ogni operazione, inoltre, deve contenere un modulo di almeno 8 ore relativo ai diritti/doveri di cittadinanza, comprendenti anche l'orientamento ai servizi del territorio e i temi delle pari opportunità.
6. Le suddette operazioni rientrano nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei" o nella tipologia formativa "Qualificazione di base abbreviata", di cui all'articolo 1.2 dell'Allegato 1 del Regolamento formazione.
7. Le operazioni devono essere avviate nel rispetto dei seguenti limiti di partecipazione degli allievi:
   a) numero minimo di allievi per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: **8**;
   b) numero massimo di allievi per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: **25**.
8. Al fine di garantire la prioritaria aspettativa degli allievi a vedere soddisfatto il fabbisogno formativo espresso, il soggetto attuatore deve avviare l'operazione anche se il numero di allievi che effettivamente partecipano all'attività in senso stretto è inferiore a quello previsto degli allievi iscritti all'operazione ed, eventualmente, anche alla soglia minima di 8 unità di cui al punto 10,

lettera a). In tale eventualità ed ove ne ricorrano le condizioni, si applicano i principi di trattamento dell'UCS 1 previsti dal documento UCS.

9. Le operazioni possono prevedere alternativamente:
   a) lo sviluppo dell'intero profilo professionale previsto dal Repertorio dei Profili Professionali;
   b) lo sviluppo di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai Repertori di settore;
   c) lo sviluppo parziale di abilità e conoscenze dei singoli QPR previsti dai Repertori di settore;
   d) lo sviluppo di abilità e conoscenze non ricomprese nel Repertorio di settore.
10. Per quanto riguarda le operazioni di cui al punto 9 lettera a), la durata deve essere coerente con quanto indicato nel citato Repertorio dei profili, di cui alla DGR Repertorio. Le operazioni si concludono con un esame finale, la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del Regolamento Formazione. L'ammissibilità agli esami finali è subordinata:
    - al giudizio di ammissibilità espresso dal collegio docenti sulla base di una valutazione complessiva del singolo allievo nell'ambito dello scrutinio di fine percorso;
    - alla presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 70% delle ore previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.

    Il superamento della prova finale comporta il rilascio dell'attestato di qualifica, di cui al Decreto Attestazioni, modello 5/2017.
11. Le operazioni di cui al punto 9 lettera b) prevedono lo sviluppo completo di tutte le conoscenze e abilità dei singoli QPR valutate attraverso le specifiche SST associate. Possono altresì essere sviluppate anche ulteriori abilità e conoscenze sia in quanto complementari agli stessi QPR, sia in quanto ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo formativo. In ogni caso, l'attestato di frequenza finale conseguito da parte degli allievi, previo superamento dell'esame finale, riporterà unicamente i QPR completi dell'operazione con il rilascio dell'Attestato di frequenza, di cui al modello 3/2017 del Decreto Attestazioni.
12. Le operazioni di cui al punto 9 lettera c) prevedono lo sviluppo parziale di conoscenze e abilità dei singoli QPR valutate attraverso le specifiche SST associate. In questo caso, il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al modello 2/2017 del Decreto Attestazioni.
13. Le operazioni di cui al punto 9 lettera d) possono riferirsi a competenze non ricomprese nel Repertorio di settore, purchè:

    a) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito *www.regione.fvg.it/lavoroformazione/lavoro/certificazionedellecompetenze*;
    b) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
    c) corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.

    In questo caso, il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al modello 2/2017 del Decreto Attestazioni.

14. Ai fini dell'ammissione di ogni allievo alla prova finale e per la rendicontazione finale della realizzazione dell'operazione, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 70% di quelle previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.

7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di cui al presente Avviso sono rivolte a persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione, in carico al Servizio sociale, Servizio sanitario, Ente morale, Associazione, Onlus con specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa o che sono iscritte negli elenchi del Collocamento mirato, ai sensi della legge 68/99.
2. L'offerta formativa è rivolta in particolare a favore dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito.
3. I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti al momento dell'avvio delle operazioni in senso stretto.

8. RISORSE FINANZIARIE

1. Il programma specifico 18/18 "Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione" include le risorse finanziarie relative all'annualità 2017 integrate con la disponibilità dell'annualità 2018.
2. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 4.000.000,00 a valere sull'asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – del POR FSE 2014-2020.

9. GESTIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni di cui ai paragrafi 6.1 **"Percorsi individualizzati di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali"** del presente Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 7 – Formazione permanente con modalità individuali, di cui al documento UCS.
2. Agli allievi/e frequentanti i corsi è corrisposta un'indennità oraria a risultato di € 2,00 per ogni ora di effettiva presenza. Il risultato è costituito dall'effettiva partecipazione all'attività formativa certificata sul registro – al netto della prova finale - del 100% delle ore.
3. Il costo dell'indennità oraria verrà rendicontato a costi reali.
4. Il costo totale dell'operazione derivante dall'applicazione dell'UCS 7 e dal costo dell'indennità oraria a risultato è determinato nel modo seguente:

1 ora corso (euro 99,00) * n. ore corso + euro 2* n. ore corso * n. allievi

5. Il costo derivante dall'operazione suindicata costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.
6. Il contributo pubblico è pari al 100% del costo ammissibile.
7. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione nel Piano finanziario:

- i costi relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
- il costo totale delle indennità di frequenza previste è imputato alla voce di spesa B2.5- Attività di sostegno all'utenza svantaggiata.

8. Le operazioni di cui ai paragrafi 6.2 **"Percorsi di gruppo di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali"** e 6.3 **"Percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze tecnico-professionali"** del presente Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 1 di cui al documento UCS.
9. Agli allievi/e frequentanti i corsi è corrisposta un'indennità oraria a risultato di € 2,00 per ogni ora di effettiva presenza. Il risultato è costituito dall'effettiva partecipazione all'attività formativa certificata sul registro – al netto della prova finale - di almeno il 70% delle ore.
10. Il costo dell'indennità oraria verrà rendicontato a costi reali.
11. Il costo totale dell'operazione derivante dall'applicazione dell'UCS 1 e dal costo dell'indennità oraria

1 ora corso (euro 139,00) * (n. ore attività d'aula + 50% n.ore stage – ove previsto-) + euro 2* n. ore corso * n. allievi

a risultato è determinato nel modo seguente:

12. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione nel Piano finanziario:
- i costi relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
- il costo totale delle indennità di frequenza previste è imputato alla voce di spesa B2.5- Attività di sostegno all'utenza svantaggiata.

10. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono presentate, secondo la modalità a sportello mensile, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2019, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. Ai fini della selezione, vengono prese in considerazione le operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento.
3. Le operazioni sono presentate al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it .
4. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in regola con la normativa sull'imposta di bollo.
5. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line, disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
6. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali",

all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato).

7. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
8. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero verde 800098788 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
   Il servizio di "problem solving" è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
   Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   – dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   – sabato dalle 8.00 alle 12.30.
9. Le operazioni devono essere presentate in formato pdf. Il soggetto proponente, sulla base di quanto previsto dal presente Avviso, presenta un'unica domanda di finanziamento per una o più operazioni, a cui deve corrispondere un unico messaggio di posta elettronica certificata. La PEC dovrà avere il seguente oggetto:

   "POR FSE 2014/2020. Programma specifico 18/18 – Formazione svantaggio - Ufficio di Trieste"

   e contenere:
   i. la domanda di finanziamento;
   ii. il/i formulario/i;
   iii. la comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale (per i soggetti non accreditati ai sensi del Regolamento accreditamento);
   iv. la scansione in formato pdf degli allegati di cui al paragrafo 4.9 dell'Avviso.
   v. la scansione in formato pdf del modello attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, in cui si evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla domanda presentata.
10. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato, del soggetto proponente (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni, con riferimento alle operazioni presentate tra il primo e l'ultimo giorno dello sportello mensile, avviene entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento.
2. Ogni operazione è selezionata sulla base del documento Metodologie, che prevede due fasi di selezione consecutive:
   a) la fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle operazioni che fa capo al responsabile dell'istruttoria;
   b) la fase di selezione (per la quale si applica la procedura di valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo) che è svolta da un'apposita Commissione nominata dal Servizio.
3. Con riferimento alla fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità alla successiva fase di selezione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisiti di ammissibilità generale	Cause che determinano la non ammissibilità dell'operazione alla fase di valutazione di coerenza
Rispetto dei termini di presentazione	– Mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni, previsti al paragrafo 10 punto 1
Rispetto delle modalità di presentazione	– Mancato rispetto delle modalità di trasmissione delle operazioni, previste al paragrafo 10 punto 3; – Mancato rispetto della durata minima e massima delle operazioni (paragrafi 6.1 punto 7, 6.2 punto 1, 6.3 punto 2); – Mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi (paragrafi 6.1 punto 1, 6.2 punto 5, 6.3 punto 7); – Assenza o mancato rispetto della durata dei moduli di sicurezza e di cittadinanza attiva (paragrafi 6.2 punto 3 e 6.3 punto 5); – Assenza del modulo stage (ove previsto) o mancato rispetto della durata minima e massima dello stesso (paragrafo 6.3 punto 3)
Completezza e correttezza della documentazione	– Mancato utilizzo del formulario previsto dal paragrafo 10 punto 5; – Mancata o incompleta presentazione dei documenti previsti al paragrafo 10 punto 9; – Mancata o non conforme sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 10 punto 10

Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	– Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 4, punti 1 e 2
Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	– Per i soggetti non accreditati, mancata comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento, di cui al paragrafo 4, punto 3

4. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, qualora il soggetto proponente sia un ente di formazione accreditato, i suddetti requisiti si danno per assolti. In caso, invece, di soggetti proponenti NON ancora accreditati, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione dell'operazione. Le operazioni presentate sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie, tuttavia l'attuazione delle stesse rimane sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento, in attesa del suo buon esito.
5. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti comporta l'inammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione di coerenza.
6. Con riferimento alla fase di **valutazione di coerenza**, si applicano i seguenti criteri:
   a) coerenza dell'operazione;
   b) coerenza con le priorità trasversali del POR;
   c) congruenza finanziaria
7. Per la valutazione di coerenza, con riferimento alle operazioni di carattere formativo di cui ai paragrafi **6.1 "Percorsi individualizzati di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali"** e **6.2 "Percorsi di gruppo di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali"**, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

Coerenza dell'operazione
• Coerenza e qualità della progettazione partecipata, con riferimento ai destinatari delle azioni previste ed a quanto dichiarato nell'allegato B1; • Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica dal punto di vista delle aule/laboratori, materiale didattico, docenza, tutoraggio, altro personale qualificato ed esperto, utilizzo di modalità didattiche innovative/sperimentali; • Coerenza e qualità della proposta progettuale con gli obiettivi, i contenuti e l'articolazione/durata del percorso formativo considerati i destinatari dell'operazione; • Coerenza tra le singole parti che compongono il progetto.
Coerenza con le priorità trasversali del POR
• Presenza di modalità concrete atte a garantire la promozione/rafforzamento dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità.
Congruenza finanziaria
• Corrispondenza delle voci di spesa a quanto previsto dall'Avviso.

8. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione comporta la valutazione negativa dell'operazione.

9. Per la valutazione di coerenza, con riferimento alle operazioni di carattere formativo di cui al **paragrafo 6.3 "Percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze tecnico-professionali (percorsi professionalizzanti)"**, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

Coerenza dell'operazione
• Coerenza e qualità della progettazione partecipata, con riferimento ai destinatari delle azioni previste ed a quanto dichiarato nell'allegato B1 e nell'allegato B2 (ove previsto); • Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica dal punto di vista delle aule/laboratori, materiale didattico, docenza, tutoraggio, altro personale qualificato ed esperto, utilizzo di modalità didattiche innovative/sperimentali; • Coerenza e qualità della proposta progettuale con gli obiettivi, i contenuti e l'articolazione/durata del percorso formativo considerati i destinatari delle operazioni; • Correttezza nell'uso dei singoli QPR (o delle ADA) e pertinenza dei moduli formativi previsti con i qualificatori professionali che si intendono sviluppare; • Coerenza tra le singole parti che compongono il progetto
Coerenza con le priorità trasversali del POR
• Presenza di modalità concrete atte a garantire la promozione/rafforzamento dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità
Congruenza finanziaria
• Corrispondenza delle voci di spesa a quanto previsto dall'Avviso

10. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione comporta la valutazione negativa.

12. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni si conclude entro 60 giorni dal termine di chiusura per la presentazione delle operazioni.
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, il responsabile del procedimento, in applicazione del paragrafo 6.4 delle Linee guida SRA, ove ve ne siano le condizioni ed in relazione alle operazioni che non hanno superato la fase istruttoria di verifica di ammissibilità, comunica ai soggetti proponenti i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 16 bis della LR 7/2000, indicando il termine entro cui far pervenire eventuali controdeduzioni.
3. Conclusa tale eventuale fase, il Servizio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione, predispone un decreto con il quale approva, per tutte le tipologie di operazioni previste:
   a) un unico elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse al finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;
   b) un unico elenco delle operazioni non approvate per non aver superato la valutazione di coerenza, ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;

c) un unico elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di requisiti di ammissibilità con indicazione dei motivi di esclusione.

4. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'art.16 bis della L.R. 7/2000, il termine di cui al punto 3 viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel caso in cui vi sia concorrenza tra operazioni approvate rispetto alla disponibilità finanziaria, si procede all'ammissione a finanziamento dell'operazione pervenuta in data precedente.
6. Il decreto di cui al punto 3, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it e la pubblicazione costituisce mezzo di notifica a tutti gli effetti.

13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.
2. Successivamente, il Servizio trasmette a ciascun soggetto attuatore apposita nota, nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Sezione: Amministrazione trasparente).

14. FLUSSI FINANZIARI

1. Il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento da erogarsi successivamente all'avvio dell'attività in senso stretto e l'erogazione del saldo, qualora dovuto, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione, da erogarsi ad avvenuta verifica del rendiconto.
3. I trasferimenti finanziari disposti a favore del soggetto attuatore da parte del Servizio a titolo di anticipazione devono essere coperti da una fideiussione del beneficiario, bancaria o assicurativa, almeno corrispondente al valore dell'importo anticipato. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica*.
4. Il Servizio, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

15. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il Servizio provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE, dall'articolo 19 del Regolamento formazione e dal paragrafo 5.8 lettera i) del presente Avviso.

16. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula previste dal presente Avviso devono realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore titolare dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti

all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.

2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il Soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione al Servizio utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it *lavoro formazione/formazione/area operatori*.

17. RENDICONTAZIONE

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, in via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione, utilizzando un apposito modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica. Il documento generato dall'applicativo e il relativo file è presentato corredato dalla documentazione di cui ai punti 3 e 4.
2. Per quanto riguarda la parte dell'operazione finanziata con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari (UCS), ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento Fse, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.
3. La documentazione di cui al punto 1 è costituita da:
   a) relazione tecnico-fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it lavoro formazione/formazione/area operatori/modulistica;
   b) il registro di presenza allievi e altri registri eventualmente utilizzati;
   c) la documentazione concernente:
      1) la realizzazione dell'attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
      2) la realizzazione dell'attività di selezione degli allievi (ove pertinente);
      3) i curricula professionali del personale esterno impiegato nelle funzioni di ideazione e progettazione e di docenza;
      4) le lettere di incarico da parte del soggetto attuatore al personale esterno impiegato nelle funzioni di ideazione e progettazione e di docenza;
      5) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
      6) l'avvenuta consegna del materiale didattico agli allievi, qualora prevista;
      7) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di coordinamento, tutoraggio;
      8) le convenzioni relative alla realizzazione dello stage (ove pertinente);

4. Per quanto riguarda la parte dell'operazione finanziata a costi reali (indennità orarie di partecipazione degli allievi), il documento generato dall'applicativo di cui al punto 1 e il relativo file è presentato corredato da:
    1) il prospetto di riepilogo ore/allievi;
    2) i documenti attestanti l'avvenuta erogazione dell'indennità oraria.
5. A seguito della verifica del rendiconto, il Servizio provvede all'erogazione del saldo o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate.

18. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
    - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
    - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per tali operazioni
    - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
    - gestione dei procedimenti contabili;

   e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
    - Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1 Trieste nella persona del Presidente in carica;
    - Il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigini (delibera di Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
    - Il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., via San Francesco 43, TRIESTE.

19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:

- contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
- recare tutti i seguenti loghi secondo gli standard previsi dal documento "Guida al logotipo istituzionale", disponibile sul sito istituzionale al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/coordinato_di_immagine_FSE_14_20/
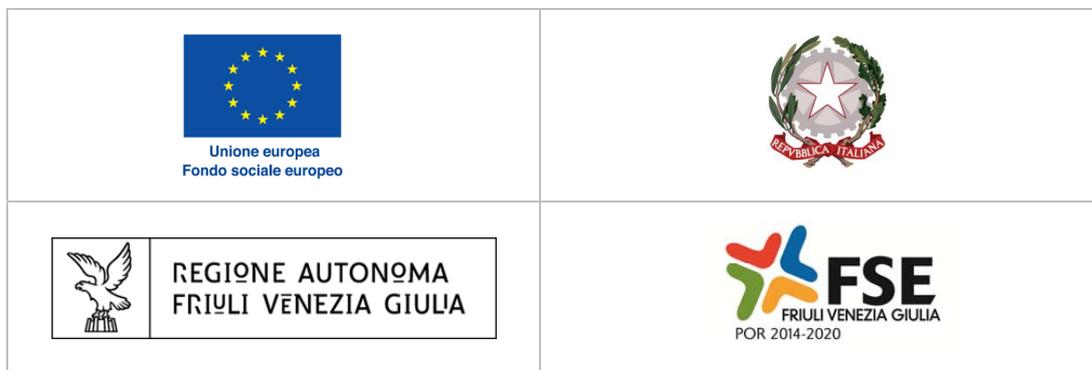
3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

20. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Sviluppo sostenibile.** I soggetti attuatori (e i soggetti proponenti in fase di presentazione delle operazioni) sono chiamati a prestare particolare attenzione alle possibili soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione delle operazioni. Sarà privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale.

2. **Pari opportunità e non discriminazione.** Si richiede ai soggetti attuatori (e ai soggetti proponenti in fase di presentazione delle operazioni) di dedicare particolare attenzione al sostegno delle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.

3. **Parità tra uomini e donne.** I soggetti attuatori (e i soggetti proponenti in fase di presentazione delle operazioni) sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possono contribuire a favorire l'accesso e la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi e sociali nei quali sono sottorappresentate.

21. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
   - Responsabile del procedimento:
   - Direttore del Servizio: dott. Igor De Bastiani - tel. 040/3775298;
     e-mail: igor.debastiani@regione.fvg.it
   - Responsabili dell'istruttoria:
     Giovanna Guerrieri – tel.040/3775077; e-mail: giovanna.guerrieri@regione.fvg.it
     Fulvia Cante – tel.040/3775124; e-mail: fulvia.cante@regione.fvg.it
   - Referente del programma:

dott.ssa Luigina Leonarduzzi – tel. 040/3775295 e-mail: luigina.leonarduzzi@regione.fvg.it

2. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

22. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
   a) le operazioni devono essere presentate al Servizio, secondo la modalità a sportello mensile, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2019, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
   b) le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione delle operazioni;
   c) le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
   d) le operazioni devono essere avviate entro **30 giorni** dalla data di invio della nota di cui al paragrafo 5 punto 4 del presente Avviso, **a pena di revoca del contributo**;
   e) le operazioni devono concludersi entro la data indicata nel decreto di concessione;
   f) l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
   g) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'operazione;
   h) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla data di presentazione del rendiconto;
   i) l'atto relativo all'erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
   j) il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.
2. Informazioni e aggiornamenti successivi alla pubblicazione del presente Avviso saranno resi disponibili nella sezione del portale regionale dedicato.

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

Allegato B1 (per tutti i percorsi formativi)

PS 18/2018 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione

Se i destinatari sono in carico a soggetti diversi, compilare più note di raccordo. Se i destinatari sono in carico allo stesso/agli stessi soggetti compilare una sola nota di raccordo.

Con riferimento ai destinatari del percorso formativo

____ *(titolo)*

presentato da

____ *(denominazione Ente)*

il/la sottoscritto/a

____ *(nome e cognome)*

in qualità di referente/responsabile del Servizio/Organizzazione/Ente [1]

____

____ *(sede e recapito)*

DICHIARA

che la progettazione dell'intervento formativo, che corrisponde ai bisogni dell'utenza, è avvenuta d'intesa con il sottoscritto Servizio/Organizzazione/Ente

Luogo e data *Firma*

____

[1] *Riportare la denominazione del Servizio/Organizzazione/Ente che ha in carico l'utenza:*
Servizio sociale
Servizio sanitario
Servizio socio-sanitario
Servizio socio-educativo
Collocamento mirato
Ente morale/Associazione/Onlus

Allegato B2 (SOLO per i percorsi professionalizzanti che prevedono lo stage)

PS 18/2018 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione

Da compilare a cura del referente/responsabile dell'IMPRESA/SOGGETTO OSPITANTE lo stage e per ogni operazione

Con riferimento al percorso formativo

____ *(titolo)*

presentato da

____ *(denominazione Ente)*

il/la sottoscritto/a

____ *(nome e cognome)*

in qualità di ____ *(ruolo)*

____ *(denominazione soggetto ospitante)*

____ *(sede operativa e recapito)*

DICHIARA

- di dare la propria disponibilità a collaborare con l'ente di formazione/soggetto proponente per la realizzazione dello stage accogliendo n° ______ allievi/e del percorso formativo sopra indicato;
- di favorire l'esperienza dell'allievo/a nell'ambiente di lavoro;
- di individuare come figura/e di supporto (tutor aziendale) alla realizzazione dello stage, secondo quanto previsto dal progetto, ____

  ____ (*nome, cognome*)

  con la qualifica di ____

  con il seguente recapito (tel./mail): ____

Luogo e data *Firma*

19_2_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2013/2018-presentato il-04/12/2018
GN-2030/2018-presentato il-05/12/2018
GN-2038/2018-presentato il-07/12/2018
GN-2063/2018-presentato il-11/12/2018
GN-2068/2018-presentato il-12/12/2018
GN-2069/2018-presentato il-12/12/2018
GN-2070/2018-presentato il-12/12/2018
GN-2072/2018-presentato il-12/12/2018
GN-2076/2018-presentato il-12/12/2018
GN-2090/2018-presentato il-13/12/2018
GN-2092/2018-presentato il-13/12/2018
GN-2093/2018-presentato il-13/12/2018
GN-2096/2018-presentato il-14/12/2018
GN-2118/2018-presentato il-14/12/2018
GN-2119/2018-presentato il-14/12/2018
GN-2120/2018-presentato il-14/12/2018
GN-2121/2018-presentato il-14/12/2018
GN-2145/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2148/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2149/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2154/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2157/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2160/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2161/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2162/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2163/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2164/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2170/2018-presentato il-21/12/2018
GN-2179/2018-presentato il-21/12/2018

19_2_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-4512/2018-presentato il-08/11/2018
GN-4958/2018-presentato il-05/12/2018
GN-5007/2018-presentato il-06/12/2018
GN-5133/2018-presentato il-10/12/2018
GN-5134/2018-presentato il-10/12/2018
GN-5135/2018-presentato il-10/12/2018
GN-5143/2018-presentato il-11/12/2018
GN-5145/2018-presentato il-11/12/2018
GN-5148/2018-presentato il-11/12/2018
GN-5151/2018-presentato il-11/12/2018
GN-5154/2018-presentato il-12/12/2018
GN-5168/2018-presentato il-13/12/2018
GN-5198/2018-presentato il-13/12/2018
GN-5199/2018-presentato il-13/12/2018
GN-5200/2018-presentato il-13/12/2018
GN-5201/2018-presentato il-13/12/2018
GN-5202/2018-presentato il-13/12/2018
GN-5229/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5230/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5231/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5232/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5233/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5234/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5236/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5237/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5238/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5240/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5241/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5247/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5248/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5249/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5250/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5251/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5263/2018-presentato il-17/12/2018
GN-5264/2018-presentato il-17/12/2018
GN-5280/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5281/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5282/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5319/2018-presentato il-19/12/2018
GN-5320/2018-presentato il-19/12/2018
GN-5326/2018-presentato il-19/12/2018
GN-5328/2018-presentato il-19/12/2018

19_2_1_ERR_LR 31-2018 ERRATA

Errata corrige

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Pubblicata sul I Supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2018. Correzione di errore materiale.

Si rende noto che nella legge regionale di cui all'oggetto, pubblicata sul I SO n. 47 del 31 dicembre 2018 al BUR n. 52 del 27 dicembre 2018, nel titolo della legge al primo capoverso, anziché:

<<. . .Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali. . .>>

deve correttamente leggersi:

<<. . .Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali. . .>>

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

19_2_2_CORTE COST ORD 192-2018_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 192, della Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile promosso con ricorso da Baf Severino ed altri, depositato in cancelleria il 29 agosto 2017 ed iscritto al n. 202/2017 R.G., contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

N. 192 Reg. ordinanze 2018
Ordinanza del 28 giugno 2018 della Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile promosso da Baf Severino e altri c/Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Pellegrini - Presidente -

Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -

Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 202 del Ruolo 2017, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 29/8/2017

da

BAF Severino, BELLAROSA Giovanni, BERNETTI Giorgio Franco, BEVILACQUA Enzo, BIZIAI Rosella, CHIAVACCI Antonietta, COZZARINI Gelsomina, GRILLO Franco, MAGGI Giorgio, NOVELLI Gastone, RONCONE Giovanni, ROSSI Giuliano, SALATEI Lucia , SOSSI Fulvio, SPAGNA Enzo, SPAZZAPAN Giorgio, TERZUOLI Lamberto, UDINA Francesco, ZANMARCHI Sergio, BRUNETTA Sergio e VOLPI Guglielmo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof.Federico Sorrentino, Enzo Bevilacqua, anche in proprio, e Alessandro Tudor, quest'ultimo anche domiciliatario in Trieste in forza di mandato trasmesso per via telematica unitamente al ricorso in appello

- appellanti -

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

- appellata -

Motivi della decisione

(art.23 Legge 11 marzo 1953, n. 87)

1. Gli appellanti sig.ri Severino BAF, Giovanni BELLAROSA, Giorgio Franco BERNETTI, Enzo BEVILACQUA, Rosella BIZIAI, Antonietta CHIAVACCI, Gelsomina COZZARINI, Franco GRILLO, Giorgio MAGGI, Gastone

NOVELLI, Giovanni RONCONE, Giuliano ROSSI, Lucia SALATEI, Fulvio SOSSI, Enzo SPAGNA, Giorgio SPAZZAPAN, Lamberto TERZUOLI, Francesco UDINA, Sergio ZANMARCHI, Sergio BRUNETTA e Guglielmo VOLPI hanno convenuto in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia chiedendo l'accertamento del loro diritto a percepire la pensione integrativa regionale di cui all'art. 100, comma 2, della legge n. 18/1996 (o meglio il trattamento differenziale previsto dal combinato disposto dei successivi commi 3 e 4 e dall'art.140 della legge regionale n.53/1981) e, conseguentemente, la condanna della Regione al pagamento delle somme dovute, nonché alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a partire dal 1° settembre 2014.

1.1. A sostegno della loro pretesa i ricorrenti hanno dedotto:

1. di essere stati tutti dipendenti, con la qualifica di dirigente, della Regione Friuli Venezia Giulia e ciò da epoca anteriore all'1 ottobre 1990, e di essere stati collocati in quiescenza dopo tale data;
2. che la retribuzione da essi percepita in costanza di rapporto di lavoro comprendeva anche l'indennità di funzione dirigenziale, in origine non considerata pensionabile dall'INPDAP (a differenza di quanto accadeva per i dirigenti statali), ma qualificata come tale dalla Regione Friuli Venezia Giulia con gli artt.21, 25 e 140 della legge regionale n.53/1981:
3. che in seguito, nel 1996, l'INPDAP ha fatto rientrate la suddetta indennità nella retribuzione pensionabile a decorrere dall'1 ottobre 1990 (per cui la Regione aveva trasferito all'Istituto i contributi pagati dai dirigenti da quest'ultima data fino al 1996):
4. che di conseguenza l'art.100 comma 1 della legge regionale n.18/1996 ha abrogato l'art.140 commi 1, 2, 3 e 4 e l'art.143, 1°comma, 2° periodo, della legge regionale 53/1981, facendo però salvo (al comma 2) il diritto dei dirigenti già cessati dal servizio entro il 30/9/1990 a continuare a percepire i trattamenti già loro concessi ai sensi della disciplina abrogata e (al comma 4) il diritto dei dirigenti cessati dopo la suddetta data, i quali avessero però già maturato i requisiti per il trattamento pensionistico regionale, a ricevere un assegno pari alla differenza *"tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INP-*

DAP - CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzione";

5. di avere quindi percepito, dopo il collocamento in quiescenza, l'assegno pensionistico integrativo regionale ai sensi dell'art.100 della l.r.19/1996, in aggiunta alla pensione erogata prima dall'INPDAP e poi dall'INPS;
6. che però l'art.12 comma 3 della legge regionale 15/2014 ha abrogato l'art.100, commi 1, 3 e 4 della l.r. 18/1996, facendo così venire meno (a decorrere dall'1/9/2014, come previsto nel successivo comma 5) il trattamento integrativo regionale, salvo che per i dirigenti cessati dal servizio entro il 30/9/1990 (tutelati dall'art.100 comma 2, non abrogato dalla l.r.15/2014) e, a seguito della modifica introdotta dall'art.12 comma 1 della legge regionale 27/2014, per il *"personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determina-zione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione"*;
7. che quest'ultima disposizione deve essere interpretata, allo scopo di rendere la nuova disciplina compatibile con la Costituzione, in modo da comprendere anche quei dirigenti che, come loro, hanno versato contributi previdenziali alla Regione prima del 30/9/1990 (e cioè prima che l'indennità dirigenziale fosse considerata pensionabile dall'INPDAP), venendo posti in quiescenza dopo tale data;
8. che in caso contrario l'art.12 commi 3 a 5 della l.r. 15/2014 dovrebbe essere ritenuto illegittimo per violazione dei principi sanciti dagli artt.2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione e dall'art.6 CEDU, perchè:

   A) ha imposto loro un sacrificio non eccezionale e transitorio, ma definitivo, e comunque sproporzionato rispetto al vantaggio così ottenuto per le finanze regionali;

   B) ha introdotto, senza una razionale giustificazione, una illegittima disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche (avendo fatto salvo il trattamento integrativo regionale solo per i dirigenti cessati dal servizio prima dell'1/10/1990, e non anche per quelli cessati dopo, pur avendo tutti pagato, fino al 30/9/1990, i contributi previsti dalla legge 53/1981);

   C) ha inciso negativamente sull'adeguatezza del trattamento pensionistico (anche sotto il profilo della sua natura di retribuzione differita);
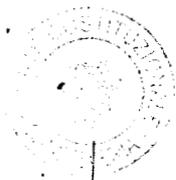
D) ha introdotto, nella sostanza, un'imposta speciale (tale dovendosi considerare la decurtazione imposta d'autorità del reddito pensionistico finalizzata al finanziamento della spesa pubblica) gravante su una sola categoria di contribuenti (e cioè i dirigenti regionali in servizio prima dell'1/10/1990 e collocati in quiescenza dopo tale data).

1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia replicando, in sintesi:

1. che il periodo aggiunto dall'art.12 comma 1 della l.r. 24/2014 all'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996 si riferisce esclusivamente al personale regionale cui sia stato conferito un incarico dirigenziale, pur essendo privo della relativa qualifica, al quale l'INPDAP non ha per questo riconosciuto come pensionabile l'indennità di funzione o di posizione;
2. che la disciplina previgente è stata abrogata dall'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014 perchè comportava degli oneri non più giustificabili a carico della finanza pubblica, in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico sociale e con il principio di economicità delle gestioni previdenziali;
3. che non vi è stata alcuna violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nè del canone di ragionevolezza, essendo al contrario l'intervento legislativo oggetto di discussione giustificato (e imposto) dalla necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa previdenziale (tanto più che la prestazione rivendicata costituiva una indebita duplicazione di importi già riconosciuti dall'Ente previdenziale, essendo i ricorrenti titolari di pensioni calcolate con il sistema retributivo);
4. che neppure sono stati violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità della retribuzione, di adeguatezza del trattamento pensionistico e di capacità contributiva.

2. I dubbi di costituzionalità sollevati dai ricorrenti in primo grado sono certamente rilevanti ai fini della decisione; gli odierni appellanti chiedono infatti di ottenere nuovamente (e di conservare per il futuro) il trattamento pensionistico integrativo previsto, a carico della Regione, dall'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996, abrogati dall'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014: e pertanto solo eliminando quest'ultima norma dall'ordinamento, tramite una dichiara-

zione di illegittimità costituzionale, essi potrebbero conseguire il risultato perseguito in causa (e cioè il riconoscimento del loro diritto a percepire ancora, in base al citato art.100 della l.r. 18/1996, la differenza fra il trattamento stabilito dall'art.140 della l.r. 53/1981 e l'incremento derivante dal computo dell'indennità dirigenziale nella pensione erogata dall'INPDAP, oggi INPS).

3. Le questioni sollevate dagli appellanti non sono manifestamente infondate.

3.1. A questo proposito si deve ricordare, in linea generale:

1. che il legislatore può modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche incidendo su diritti soggettivi perfetti previsti da leggi precedenti, a condizione di non introdurre una disciplina irrazionale e arbitraria *"frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto"* (così Corte Cost. n.179/1996; nello stesso senso le pronunce n.206/2009 e n.166/2012);
2. che le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica possono giustificare un intervento del legislatore su posizioni soggettive consolidate, purchè il sacrificio imposto sia ragionevole (ovvero non arbitrario), eccezionale (o comunque temporaneo) e proporzionato (così Corte Cost.n.245/1997, n.299/1999, n. 92/2013);
3. che un'imposizione tributaria, sotto forma di riduzione di un trattamento retributivo o pensionistico finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio e il contenimento della spesa pubblica, è legittima a condizione di non essere irragionevole e di rispettare i principi sanciti dagli artt.3, 36 e 38 della Costituzione (in questo senso Corte Cost.n. 223/2012, 116/2013, 304/2013, 154/2014)

3.2. Nel caso in esame si può effettivamente dubitare che questi limiti siano stati rispettati dal legislatore regionale.

Sul punto si deve infatti osservare:

1. che il sacrificio imposto agli appellanti non è nè eccezionale, nè temporaneo, poichè l'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 non ha previsto una riduzione transitoria e parziale della pensione integrativa loro spettante in virtù dell'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996, ma ha radicalmente e definitivamente eliminato il diritto, in contrasto con il legittimo affida-

mento dei titolari sulla certezza, stabilità e adeguatezza della loro posizione (già retributiva e ora) previdenziale;

2. che il legislatore regionale ha creato una irragionevole disparità di trattamento, poichè, fra tutti i dirigenti che hanno versato i contributi previdenziali sull'indennità della legge 53/1981 fino al 30/9/1990, ha inciso solo sulla posizione di coloro che (come gli appellanti) sono andati in pensione dopo quella data (nonostante la loro posizione, riguardo ai contributi versati in epoca anteriore, sia identica a quella dei colleghi cessati dal servizio prima dell'1/10/1990); e ancora perchè - trattandosi di un'imposizione di natura evidentemente tributaria (alla luce dei criteri fissati dalla Corte Costituzionale nelle pronunce sopra citate) - non risulta (e non è stato espressamente allegato dalla Regione) che un analogo sacrificio sia stato imposto - allo scopo di ridurre la spesa pubblica e garantire l'equilibrio di bilancio - ad altri soggetti equiparabili sotto il profilo della loro posizione (attuale o pregressa) di dipendenti dell'Ente e delle condizioni personali di reddito;

3. che nessuna specifica allegazione è stata formulata dalla Regione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza del sacrificio imposto agli appellanti rispetto agli obiettivi perseguiti dall'art.12 della l.r. 15/2014.

Nulla è dato sapere infatti riguardo al costo della pensione integrativa oggetto di causa, e quindi al risparmio conseguibile dall'Ente grazie alla sua eliminazione; riguardo all'incidenza di questo costo sul bilancio regionale e sull'equilibrio finanziario dell'Ente (con particolare riferimento ai trattamenti retributivi e previdenziali erogati); e soprattutto riguardo al rapporto fra la pensione integrativa corrisposta agli appellanti in base all'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996 e i contributi da essi versati fino al 30 settembre 1990 in base alla l.r. 53/1981 (contributi che la Regione ha trattenuto, avendo trasferito all'INPDAP solo quelli relativi al periodo successivo fino al 1996) e quindi alla coerenza fra accantonamenti (del passato) e prestazioni già eseguite e da erogare in futuro.

3.3. Il legislatore regionale ha quindi violato - in ipotesi - gli artt.3, 36 comma 1, 38 comma 2 e 53 della Costituzione perchè ha trattato in modo diverso situazioni identiche, intervenendo, solo per alcuni soggetti, su un diritto ormai acquisito; ha leso il legittimo affidamento degli appellanti riguardo alla cer-

tezza e stabilità dell'ordinamento; ha introdotto un peso di natura tributaria, tale da incidere sulla adeguatezza della posizione retributiva e previdenziale degli obbligati, solo per una specifica categoria di contribuenti e senza effettuare e prevedere una qualche forma di equo bilanciamento di interessi.

4. I dubbi di costituzionalità sollevati dagli appellanti sin dal primo grado non possono essere risolti, come da essi proposto, in via interpretativa.

4.1. A questo riguardo si deve tenere presente che l'interpretazione costituzionalmente orientata è consentita (e doverosa) a condizione che si si tratti di una vera interpretazione e cioè della scelta, fra più significati della norma possibili e compatibili con il suo tenore letterale e con il contesto in cui è inserita, di quello conforme ai principi sanciti dalla Costituzione.

4.2. Nel caso in esame il testo dell'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996, come modificato dall'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014, è assolutamente chiaro e univoco nel riferirsi solo ed esclusivamente a coloro cui l'INPDAP *"non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione"* e in questa categoria certamente non rientrano gli appellanti, a quali pacificamente l'INPS (già INPDAP) eroga una pensione determinata (con il sistema retributivo) tenendo conto anche dell'indennità dirigenziale prevista dalla l.r. 53/1981.

Nè si può condividere l'affermazione degli appellanti secondo cui la suddetta disposizione, se non riguardasse anche loro, sarebbe priva di contenuto: si deve infatti ritenere che la norma sia diretta - come ha giustamente osservato la Regione - a tutelare la posizione di quei lavoratori che, pur avendo ricevuto incarichi dirigenziali e quindi percepito l'indennità di cui si discute (in forza dell'art.212 della l.r. 53/1981) - non possedevano la relativa qualifica, con la conseguenza che la suddetta indennità non è stata computata dall'Istituto previdenziale al fine di determinare il loro trattamento pensionistico.

A quanto appena detto si deve aggiungere che, interpretata nel senso voluto dagli appellanti, la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996, come integrato dall'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014, e dell'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 sarebbe palesemente assurda e contraddittoria: il legislatore regionale, infatti, avrebbe, da una parte, eliminato (abrogando l'articolo 100 commi 3 e 4 della l.r.18/1996 me-

diante l'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014) la pensione integrativa prevista dall'art.140 della l.r. 53/1981 (che, va ricordato, compete solo ed esclusivamente a un numero ben definito e chiuso di ex dirigenti regionali, fra cui gli appellanti) e, dall'altra, l'avrebbe reintrodotta (tramite l'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014) per i medesimi soggetti (che sono, si ripete, gli unici a beneficiarne).

In sintesi la Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe prima tolto la pensione integrativa agli appellanti (e agli altri dirigenti nella loro stessa posizione), e ciò *"ai fini del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica"*, e poi, smentendo se stessa e le finalità espressamente dichiarate nell'art.12 comma 3 della l.r. n.15 del 4 agosto 2014, l'avrebbe subito reintrodotta con l'art.12 comma 1 della l.r. 30 dicembre 2014, n.27; il risultato sarebbe una sorta di corto circuito legislativo, poichè l'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996 darebbe di nuovo agli appellanti ciò che i successivi commi 3 e 4 (ormai abrogati dall'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014, tuttora in vigore) non concedono più a partire dall'1/9/2014 (come stabilisce l'art.12 comma 5 della medesima legge regionale, anch'esso mai abrogato e quindi vigente).

4.3. E' quindi inevitabile rimettere la valutazione della legittimità dell'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, ~~definitivamente pronunciando~~, così decide:
visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 l. cost. 1/1948 e 23 l. 87/1953 **dichiara** rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.12 commi 3 e 5 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15, intitolata *"Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"*, nella parte in cui ha abrogato l'art.100 commi 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (*"Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421"*) e fatto venire meno il trattamento pensionistico ivi previsto a decorrere dall'1 settembre 2014, in relazione gli artt.3, 36, 38 e 53 della Costituzione; **sospende** il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte Costituzionale; **ordina** che a cura della Cancelleria di questa Corte la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte Costituzionale e sia co-

municata al Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia nonchè al Presidente del Consiglio Regionale di detta Regione e notificata alle parti in causa Trieste, 28/6/2018.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Velle

Il Presidente
(dott. Mario Pellegrini)
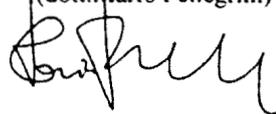
Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI - VENEZIA GIULIA
Roma, 07 DIC 2018
IL CANCELLIERE

19_2_2_CORTE COST ORD 193-2018_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

Ordinanza 19 luglio 2018, n. 193, della Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile promosso con ricorso da Milo Claudio, depositato in cancelleria il 15 giugno 2017 ed iscritto al n. 132/2017 R.G., contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

N. 193 Reg. ordinanze 2018
Ordinanza del 19 luglio 2018 della Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile promosso da Milo Claudio c/Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Pellegrini - Presidente -

Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere -

Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 132 del Ruolo 2017, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 15.06.2017

da

MILO CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Milo e Chiara Centrone per mandato a margine del ricorso in appello

- appellante -

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente in carica, rap-presentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

- appellata -

Motivi della decisione

(art.23 Legge 11 marzo 1953, n. 87)

1. L'appellante sig. Claudio Milo ha convenuto in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione integrativa ai sensi della legge regionale 53/1981 e dell'art.100 della l.r. 18/1996 come interpretato autenticamente dall'art.12 della legge regionale 27/2014 e, conseguentemente, la condanna della Regione al pagamento delle somme dovute, nonché alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a partire dal 1° settembre 2014.

A sostegno della sua pretesa il ricorrente ha dedotto:

a. di essere stato dipendente, con la qualifica di dirigente, della Regione Friuli

Venezia Giulia e ciò da epoca anteriore al 1 ottobre 1990, e di essere stato collocato in quiescenza dopo tale data;

b. che la retribuzione da lui percepita in costanza di rapporto di lavoro comprendeva anche l'indennità di funzione dirigenziale, in origine non considerata pensionabile dall'INPDAP, ma qualificata come tale dalla Regione Friuli Venezia Giulia con gli artt.21, 25 e 140 della legge regionale n.53/198

c. che in seguito l'INPDAP ha fatto rientrate la suddetta indennità nella retribuzione pensionabile a decorrere dall'1 ottobre 1990 (per cui la Regione ha trasferito all'Istituto i contributi pagati dai dirigenti a partire da quest'ultima data);

d. che di conseguenza l'art.100 comma 1 della legge regionale n.18/1996 ha abrogato l'art.140 commi 1, 2, 3 e 4 e l'art.143, 1°comma, 2° periodo, della legge regionale 53/1981, facendo però salvo (al comma 2) il diritto dei dirigenti già cessati dal servizio entro il 30/9/1990 a continuare a percepire i trattamenti già loro concessi ai sensi della disciplina abrogata e (al comma 4) il diritto dei dirigenti cessati dopo la suddetta data, i quali avessero però già maturato i requisiti per il trattamento pensionistico regionale, a ricevere un assegno pari alla differenza *"tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INP-DAP - CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzione"*;

e. di avere quindi percepito, dopo il collocamento in quiescenza, l'assegno pensionistico integrativo regionale ai sensi dell'art.100 della l.r.18/1996, in aggiunta alla pensione erogata dall'INPDAP;

f. che l'art.12 comma 3 della legge regionale 15/2014 ha abrogato l'articolo 100, commi 1, 3 e 4 della l.r. 18/1996, facendo così venire meno (a decorrere dall'1/9/2014, come previsto nel successivo comma 5) il trattamento integrativo regionale, ma lo ha fatto salvo per i dirigenti cessati dal servizio entro il 30/9/1990 (tutelati dall'art.100 comma 2, non abrogato dalla l. r. 15/2014) e, a seguito della modifica introdotta dall'art.12 comma 1 della legge regionale 27/2014, per il *"personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione"*;

g. che si deve pertanto ritenere che, in virtù di quest'ultima norma, egli abbia nuovamente diritto al trattamento integrativo di cui all'art.140 della l.r. 53/1981;

h. che in caso contrario l'art.12 commi 3 a 5 della l.r. 15/2014 dovrebbe essere ritenuto illegittimo in relazione agli artt. 3, 11, 23, 36, 38, 53 e 117, della Costituzione, avendo violato il principio comunitario di legittimo affidamento; il principio di certezza del diritto sancito dalla CEDU; il riparto di competenze fra Stato e Regione; il principio di ragionevolezza come limite alla modifica dei diritti quesiti; le norme fondamentali di riforma economico sociale contenute nella legge 421/92; il principio di proporzionalità della retribuzione e di adeguatezza del trattamento pen-sionistico; il principio di universalità e di corrispondenza alla capacità contributiva dell'imposizione fiscale;

Si è costituita in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia replicando, in sintesi, che l'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014 ha abrogato la disciplina previgente perché comportava degli oneri non più giustificabili a carico della finanza pubblica, in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico sociale e con il principio di economicità delle gestioni previdenziali; e che non vi è stata alcuna violazione del principio di tutela del legittimo affidamento né del canone di ragionevolezza, essendo al contrario l'intervento legislativo oggetto di discussione giustificato (e imposto) dalla necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (tanto più che la prestazione rivendicata costituiva una indebita duplicazione di importi già riconosciuti dall'Ente previdenziale, essendo il ricorrente titolare di una pensione calcolata con il sistema retributivo); e che neppure sono stati violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità della retribuzione, di adeguatezza del trattamento pensionistico e di corrispondenza alla capacità contributiva.

2. I dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente in primo grado sono certa-mente rilevanti ai fini della decisione; l'odierna appellante chiede infatti di ottenere nuovamente (e di conservare per il futuro) il trattamento pensionistico integrativo previsto, a carico della Regione, dall'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996, abrogati dall'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014: e pertanto solo eliminando quest'ultima norma dall'ordinamento, tramite una dichiarazione di illegittimità costituzionale, egli potrebbe conseguire il risultato perseguito in causa (e cioè il riconoscimento del suo diritto a percepire ancora, in base al citato

art.100 della l.r. 18/1996, la differenza fra il trattamento stabilito dall'art.140 della l.r. 53/1981 e l'incremento derivante dal computo dell'indennità dirigenziale nella pensione erogata dall'INPDAP, oggi INPS).

3. Le questioni sollevate dall'appellante non sono manifestamente infondate.
A questo proposito si deve ricordare, in linea generale:
3.a che il legislatore può modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche incidendo su diritti soggettivi perfetti previsti da leggi precedenti, a condizione di non introdurre una disciplina irrazionale e arbitraria *"frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale e indi-spensabile dello Stato di diritto"* (così Corte Cost. n.179/1996; nello stesso senso le pronunce n.206/2009 e n.166/2012);
3.b che le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica possono giustificare un intervento del legislatore su posizioni soggettive consolidate, purché il sacrificio imposto sia ragionevole (ovvero non arbitrario), eccezionale (o comunque temporaneo) e proporzionato (così Corte Cost. n. 245/1997, n.299/1999, n. 92/2013);
3.c che un'imposizione tributaria, sotto forma di riduzione di un trattamento retributivo o pensionistico finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio e il contenimento della spesa pubblica, è legittima a condizione di non essere irragionevole e di rispettare i principi sanciti dagli artt.3, 36 e 38 della Costituzione (in questo senso Corte Cost. n. 223/2012, 116/2013, 304/2013, 154/2014).

3.2. Nel caso in esame si può effettivamente dubitare che questi limiti siano stati rispettati dal legislatore regionale.
Sul punto si deve infatti osservare:
3.2.a che il sacrificio imposto all'appellante non è né eccezionale, né temporaneo, poiché l'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 non ha previsto una riduzione transitoria e parziale della pensione integrativa a lui spettante in virtù dell'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996, ma ha radicalmente e definitivamente eliminato il diritto, in contrasto con il legittimo affidamento del titolare sulla certezza, stabilità e adeguatezza della sua posi-zione (già retributiva e ora) previdenziale;

3.2.b che il legislatore regionale ha creato una irragionevole disparità di trattamento, poiché, fra tutti i dirigenti che hanno versato i contributi previ-denziali sull'indennità della legge 53/1981 fino al 30/9/1990, ha inciso solo sulla posizione di coloro che (come l'appellante) sono andati in pensione dopo quella data (nonostante la loro posizione, riguardo ai contributi versati in epoca anteriore, sia identica a quella dei colleghi cessati dal servizio prima dell'1/10/1990); e ancora perché - trattandosi di un'imposizione di natura evidentemente tributaria (alla luce dei criteri fissati dalla Corte Costituzionale nelle pronunce sopra citate) - non risulta (e non è stato espressamente allegato dalla Regione) che un analogo sacrificio sia stato imposto - allo scopo di ridurre la spesa pubblica e garantire l'equilibrio di bilancio - ad altri soggetti equiparabili sotto il profilo della loro posizione (attuale o pregressa) di dipendenti dell'Ente e delle condizioni personali di reddito;

3.2.c che nessuna specifica allegazione è stata formulata dalla Regione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza del sacrificio imposto all'appellante rispetto agli obiettivi perseguiti dall'art.12 della l.r. 15/2014.

Nulla è dato sapere infatti riguardo al costo della pensione integrativa oggetto di causa, e quindi al risparmio conseguibile dall'Ente grazie alla sua eliminazione; riguardo all'incidenza di questo costo sul bilancio regionale e sull'equilibrio finanziario dell'Ente (con particolare riferimento ai trattamenti retributivi e previdenziali erogati); e soprattutto riguardo al rapporto fra la pensione integrativa corrisposta all'appellante in base all'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996 e i contributi da lui versati fino al 30 settembre 1990 in base alla l.r. 53/1981 (contributi che la Regione ha trattenuto, avendo trasferito all'INPDAP solo quelli relativi al periodo successivo) e quindi alla coerenza fra accantonamenti (del passato) e prestazioni già eseguite e da erogare in futuro.

3.3. Il legislatore regionale ha quindi violato - in ipotesi - gli artt.3, 36 comma 1, 38 comma 2 e 53 della Costituzione perché ha trattato in modo diverso situazioni identiche, intervenendo, solo per alcuni soggetti, su un diritto ormai acquisito; ha leso il legittimo affidamento dell'appellante (e degli altri pen-sionati nella sua stessa situazione) riguardo alla certezza e stabilità dell'ordi-namento; ha introdotto un peso di natura tributaria, tale da incidere sulla adeguatezza della posizione

retributiva e previdenziale degli obbligati, solo per una specifica categoria di contribuenti e senza effettuare e prevedere una qualche forma di equo bilanciamento di interessi.

4. I dubbi di costituzionalità sollevati dall'appellante sin dal primo grado non possono essere risolti, come da lui proposto, utilizzando, in funzione interpretativa adeguatrice, l'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014.
A questo riguardo si deve tenere presente che l'interpretazione costituzionalmente orientata è consentita (e doverosa) a condizione che si tratti di una vera interpretazione e cioè della scelta, fra più significati della norma possibili e compatibili con il suo tenore letterale e con il contesto in cui è inserita, di quello conforme ai principi sanciti dalla Costituzione.
Nel caso in esame il testo dell'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996, come modificato dall'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014, è assolutamente chiaro e univoco nel riferirsi solo ed esclusivamente a coloro cui l'INPDAP *"non ha ri-conosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione"* e in questa categoria certamente non rientra l'appellante, cui pacificamente l'INPS (già INPDAP) eroga una pensione determinata (con il sistema retri-butivo) tenendo conto anche dell'indennità dirigenziale prevista dalla legge regionale 53/1981.
Oltre al dato letterale vi è da considerare anche un argomento sistematico; interpretata nel senso voluto dal sig. Milo, la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996, come integrato dall'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014, e dell'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 sarebbe palesemente assurda e contraddittoria: il legislatore regionale, infatti, avrebbe, da una parte, eliminato (abrogando l'articolo 100 com-mi 3 e 4 della l.r.18/1996 mediante l'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014) la pensione integrativa prevista dall'art.140 della l.r. 53/1981 (che, va ricordato, compete solo ed esclusivamente a un numero ben definito e chiuso di ex dirigenti regionali, fra cui l'appellante) e, dall'altra, l'avrebbe reintrodotta (tramite l'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014) per i medesimi soggetti (che sono, si ripete, gli unici a beneficiarne).
In sintesi la Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe prima tolto la pensione integrativa all'appellante (e agli altri dirigenti nella sua stessa posizione), e ciò *"ai*

fini del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica", e poi, smentendo se stessa e le finalità espressamente dichiarate nell'art.12 comma 3 della l.r. n.15 del 4 agosto 2014, l'avrebbe subito reintrodotta con l'art.12 comma 1 della l.r. 30 dicembre 2014, n.27; il risultato sarebbe una sorta di corto circuito legislativo, poiché l'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996 darebbe di nuovo all'appellante ciò che i successivi commi 3 e 4 (ormai abrogati dall'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014, tuttora in vigore) non concedono più a partire dall'1/9/2014 (come stabilisce l'art.12 comma 5 della medesima legge regionale, anch'esso mai abrogato e quindi vigente).

E' quindi inevitabile rimettere la valutazione della legittimità dell'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 l. cost. 1/1948 e 23 l. 87/1953 **dichiara** rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.12 commi 3 e 5 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15, intitolata *"Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"*, nella parte in cui ha abrogato l'art.100 commi 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (*"Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421"*) e fatto venire meno il trattamento pensionistico ivi previsto a decorrere dal 1 settembre 2014, in relazione gli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione; **sospende** il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte Costituzionale; **ordina** che a cura della Cancelleria di questa Corte la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte Costituzionale e sia comunicata al Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia nonché al Presidente del Consiglio Regionale di detta Regione e notificata alle parti in causa

Trieste, 19.07.2018.

Il Presidente
(dott. Mario Pellegrini)

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA
Roma, 07 DIC 2018
IL CANCELLIERE

19_2_2_CORTE COST ORD 194-2018_0_INTESTAZIONE

Corte Costituzionale

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 194, della Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile promosso con ricorso da Cargnello Tullio, depositato in cancelleria il 21 settembre 2017 ed iscritto al n. 227/2017 R.G., contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

N. 194 Reg. ordinanze 2018
Ordinanza del 28 giugno 2018 della Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile promosso da Cargnello Tullio c/Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Pellegrini - Presidente -

Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -

Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 227 del Ruolo 2017, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 21/9/2017

da

CARGNELLO Tullio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Milo e Chiara Centrone per mandato a margine del ricorso in appello

- appellante -

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

- appellata -

Motivi della decisione

(art.23 Legge 11 marzo 1953, n. 87)

1. L'appellante sig.Tullio CARGNELLO ha convenuto in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione integrativa ai sensi della legge regionale 53/1981 e dell'art.100 della l.r. 18/1996 come interpretato autenticamente dall'art.12 della legge regionale 27/2014 e, conseguentemente, la condanna della Regione al pagamento delle somme dovute, nonché alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a partire dal 1° settembre 2014.

1.1. A sostegno della sua pretesa il ricorrente ha dedotto:

1. di essere stato dipendenti, con la qualifica di dirigente, della Regione Friuli Venezia Giulia e ciò da epoca anteriore all'1 ottobre 1990, e di es-

sere stato collocato in quiescenza dopo tale data;

2. che la retribuzione da lui percepita in costanza di rapporto di lavoro comprendeva anche l'indennità di funzione dirigenziale, in origine non considerata pensionabile dall'INPDAP, ma qualificata come tale dalla Regione Friuli Venezia Giulia con gli artt.21, 25 e 140 della legge regionale n.53/1981:
3. che in seguito l'INPDAP ha fatto rientrate la suddetta indennità nella retribuzione pensionabile a decorrere dall'1 ottobre 1990 (per cui la Regione ha trasferito all'Istituto i contributi pagati dai dirigenti a partire da quest'ultima data);
4. che di conseguenza l'art.100 comma 1 della legge regionale n.18/1996 ha abrogato l'art.140 commi 1, 2, 3 e 4 e l'art.143, 1°comma, 2° periodo, della legge regionale 53/1981, facendo però salvo (al comma 2) il diritto dei dirigenti già cessati dal servizio entro il 30/9/1990 a continuare a percepire i trattamenti già loro concessi ai sensi della disciplina abrogata e (al comma 4) il diritto dei dirigenti cessati dopo la suddetta data, i quali avessero però già maturato i requisiti per il trattamento pensionistico regionale, a ricevere un assegno pari alla differenza *"tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INP-DAP - CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzione"*;
5. di avere quindi percepito, dopo il collocamento in quiescenza, l'assegno pensionistico integrativo regionale ai sensi dell'art.100 della l.r.18/1996, in aggiunta alla pensione erogata dall'INPDAP;
6. che l'art.12 comma 3 della legge regionale 15/2014 ha abrogato l'articolo 100, commi 1, 3 e 4 della l.r. 18/1996, facendo così venire meno (a decorrere dall'1/9/2014, come previsto nel successivo comma 5) il trattamento integrativo regionale, ma lo ha fatto salvo per i dirigenti cessati dal servizio entro il 30/9/1990 (tutelati dall'art.100 comma 2, non abrogato dalla l.r.15/2014) e, a seguito della modifica introdotta dall'art.12 comma 1 della legge regionale 27/2014, per il *"personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione"*;

7. che si deve pertanto ritenere che, in virtù di quest'ultima norma, egli abbia nuovamente diritto al trattamento integrativo di cui all'art.140 della l.r. 53/1981;
8. che in caso contrario l'art.12 commi 3 a 5 della l.r. 15/2014 dovrebbe essere ritenuto illegittimo in relazione agli artt.3, 11, 23, 36, 38, 53 e 117, della Costituzione, avendo violato il principio comunitario di legittimo affidamento; il principio di certezza del diritto sancito dalla CEDU; il riparto di competenze fra Stato e Regione; il principio di ragionevolezza come limite alla modifica dei diritti quesiti; le norme fondamentali di riforma economico sociale contenute nella legge 421/92; il principio di proporzionalità della retribuzione e di adeguatezza del trattamento pensionistico; il principio di universalità e di corrispondenza alla capacità contributiva dell'imposizione fiscale;

1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia replicando, in sintesi, che l'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014 ha abrogato la disciplina previgente perchè comportava degli oneri non più giustificabili a carico della finanza pubblica, in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico sociale e con il principio di economicità delle gestioni previdenziali; e che non vi è stata alcuna violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nè del canone di ragionevolezza, essendo al contrario l'intervento legislativo oggetto di discussione giustificato (e imposto) dalla necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (tanto più che la prestazione rivendicata costituiva una indebita duplicazione di importi già riconosciuti dall'Ente previdenziale, essendo il ricorrente titolare di una pensione calcolata con il sistema retributivo); e che neppure sono stati violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità della retribuzione, di adeguatezza del trattamento pensionistico e di corrispondenza alla capacità contributiva.

2. I dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente in primo grado sono certamente rilevanti ai fini della decisione; l'odierna appellante chiede infatti di ottenere nuovamente (e di conservare per il futuro) il trattamento pensionistico integrativo previsto, a carico della Regione, dall'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996, abrogati dall'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014: e pertanto solo eliminando quest'ultima norma dall'ordinamento, tramite una dichiara-

zione di illegittimità costituzionale, egli potrebbe conseguire il risultato perseguito in causa (e cioè il riconoscimento del suo diritto a percepire ancora, in base al citato art.100 della l.r. 18/1996, la differenza fra il trattamento stabilito dall'art.140 della l.r. 53/1981 e l'incremento derivante dal computo dell'indennità dirigenziale nella pensione erogata dall'INPDAP, oggi INPS).

3. Le questioni sollevate dall'appellante non sono manifestamente infondate.

3.1. A questo proposito si deve ricordare, in linea generale:

1. che il legislatore può modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche incidendo su diritti soggettivi perfetti previsti da leggi precedenti, a condizione di non introdurre una disciplina irrazionale e arbitraria *"frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto"* (così Corte Cost. n.179/1996; nello stesso senso le pronunce n.206/2009 e n.166/2012);
2. che le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica possono giustificare un intervento del legislatore su posizioni soggettive consolidate, purchè il sacrificio imposto sia ragionevole (ovvero non arbitrario), eccezionale (o comunque temporaneo) e proporzionato (così Corte Cost.n.245/1997, n.299/1999, n. 92/2013);
3. che un'imposizione tributaria, sotto forma di riduzione di un trattamento retributivo o pensionistico finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio e il contenimento della spesa pubblica, è legittima a condizione di non essere irragionevole e di rispettare i principi sanciti dagli artt.3, 36 e 38 della Costituzione (in questo senso Corte Cost.n. 223/2012, 116/2013, 304/2013, 154/2014)

3.2. Nel caso in esame si può effettivamente dubitare che questi limiti siano stati rispettati dal legislatore regionale.

Sul punto si deve infatti osservare:

1. che il sacrificio imposto all'appellante non è nè eccezionale, nè temporaneo, poichè l'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 non ha previsto una riduzione transitoria e parziale della pensione integrativa a lui spettante in virtù dell'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996, ma ha radicalmente e definitivamente eliminato il diritto, in contrasto con il legittimo affidamento del titolare sulla certezza, stabilità e adeguatezza della sua posi-

zione (già retributiva e ora) previdenziale;

2. che il legislatore regionale ha creato una irragionevole disparità di trattamento, poichè, fra tutti i dirigenti che hanno versato i contributi previdenziali sull'indennità della legge 53/1981 fino al 30/9/1990, ha inciso solo sulla posizione di coloro che (come l'appellante) sono andati in pensione dopo quella data (nonostante la loro posizione, riguardo ai contributi versati in epoca anteriore, sia identica a quella dei colleghi cessati dal servizio prima dell'1/10/1990); e ancora perchè - trattandosi di un'imposizione di natura evidentemente tributaria (alla luce dei criteri fissati dalla Corte Costituzionale nelle pronunce sopra citate) - non risulta (e non è stato espressamente allegato dalla Regione) che un analogo sacrificio sia stato imposto - allo scopo di ridurre la spesa pubblica e garantire l'equilibrio di bilancio - ad altri soggetti equiparabili sotto il profilo della loro posizione (attuale o pregressa) di dipendenti dell'Ente e delle condizioni personali di reddito;

3. che nessuna specifica allegazione è stata formulata dalla Regione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza del sacrificio imposto all'appellante rispetto agli obiettivi perseguiti dall'art.12 della l.r. 15/2014.

   Nulla è dato sapere infatti riguardo al costo della pensione integrativa oggetto di causa, e quindi al risparmio conseguibile dall'Ente grazie alla sua eliminazione; riguardo all'incidenza di questo costo sul bilancio regionale e sull'equilibrio finanziario dell'Ente (con particolare riferimento ai trattamenti retributivi e previdenziali erogati); e soprattutto riguardo al rapporto fra la pensione integrativa corrisposta all'appellante in base all'art.100 commi 3 e 4 della l.r. 18/1996 e i contributi da lui versati fino al 30 settembre 1990 in base alla l.r. 53/1981 (contributi che la Regione ha trattenuto, avendo trasferito all'INPDAP solo quelli relativi al periodo successivo) e quindi alla coerenza fra accantonamenti (del passato) e prestazioni già eseguite e da erogare in futuro.

3.3. Il legislatore regionale ha quindi violato - in ipotesi - gli artt.3, 36 comma 1, 38 comma 2 e 53 della Costituzione perchè ha trattato in modo diverso situazioni identiche, intervenendo, solo per alcuni soggetti, su un diritto ormai acquisito; ha leso il legittimo affidamento dell'appellante (e degli altri pensionati nella sua stessa situazione) riguardo alla certezza e stabilità dell'ordi-

namento; ha introdotto un peso di natura tributaria, tale da incidere sulla adeguatezza della posizione retributiva e previdenziale degli obbligati, solo per una specifica categoria di contribuenti e senza effettuare e prevedere una qualche forma di equo bilanciamento di interessi.

4. I dubbi di costituzionalità sollevati dall'appellante sin dal primo grado non possono essere risolti, come da lui proposto, utilizzando, in funzione interpretativa adeguatrice, l'art.12 comma 1 della l.r.27/2014.

4.1. A questo riguardo si deve tenere presente che l'interpretazione costituzionalmente orientata è consentita (e doverosa) a condizione che si si tratti di una vera interpretazione e cioè della scelta, fra più significati della norma possibili e compatibili con il suo tenore letterale e con il contesto in cui è inserita, di quello conforme ai principi sanciti dalla Costituzione.

4.2. Nel caso in esame il testo dell'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996, come modificato dall'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014, è assolutamente chiaro e univoco nel riferirsi solo ed esclusivamente a coloro cui l'INPDAP *"non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione"* e in questa categoria certamente non rientra l'appellante, cui pacificamente l'INPS (già INPDAP) eroga una pensione determinata (con il sistema retributivo) tenendo conto anche dell'indennità dirigenziale prevista dalla legge regionale 53/1981.

Oltre al dato letterale vi è da considerare anche un argomento sistematico; interpretata nel senso voluto dal sig.Cargnello, la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996, come integrato dall'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014, e dell'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 sarebbe palesemente assurda e contraddittoria: il legislatore regionale, infatti, avrebbe, da una parte, eliminato (abrogando l'articolo 100 commi 3 e 4 della l.r.18/1996 mediante l'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014) la pensione integrativa prevista dall'art.140 della l.r. 53/1981 (che, va ricordato, compete solo ed esclusivamente a un numero ben definito e chiuso di ex dirigenti regionali, fra cui l'appellante) e, dall'altra, l'avrebbe reintrodotta (tramite l'art.12 comma 1 della l.r. 27/2014) per i medesimi soggetti (che sono, si ripete, gli unici a beneficiarne).

In sintesi la Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe prima tolto la pensione

integrativa all'appellante (e agli altri dirigenti nella sua stessa posizione), e ciò *"ai fini del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica"*, e poi, smentendo se stessa e le finalità espressamente dichiarate nell'art.12 comma 3 della l.r. n.15 del 4 agosto 2014, l'avrebbe subito reintrodotta con l'art.12 comma 1 della l.r. 30 dicembre 2014, n.27; il risultato sarebbe una sorta di corto circuito legislativo, poichè l'art.100 comma 2 della l.r. 18/1996 darebbe di nuovo all'appellante ciò che i successivi commi 3 e 4 (ormai abrogati dall'art.12 comma 3 della l.r. 15/2014, tuttora in vigore) non concedono più a partire dall'1/9/2014 (come stabilisce l'art.12 comma 5 della medesima legge regionale, anch'esso mai abrogato e quindi vigente).

4.3. E' quindi inevitabile rimettere la valutazione della legittimità dell'art.12 commi 3 e 5 della l.r. 15/2014 alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, ~~definitivamente pronunciando,~~ così decide:

visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 l. cost. 1/1948 e 23 l. 87/1953 **dichiara** rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.12 commi 3 e 5 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15, intitolata *"Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"*, nella parte in cui ha abrogato l'art.100 commi 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (*"Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421"*) e fatto venire meno il trattamento pensionistico ivi previsto a decorrere dall'1 settembre 2014, in relazione gli artt.3, 36, 38 e 53 della Costituzione; **sospende** il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte Costituzionale; **ordina** che a cura della Cancelleria di questa Corte la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte Costituzionale e sia comunicata al Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia nonchè al Presidente del Consiglio Regionale di detta Regione e notificata alle parti in causa

Trieste, 28/6/2018.

Il Presidente
(dott. Mario Pellegrini)

L'assistente giudiziario
Dott.ssa Maria Pelle

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Roma, 07 DIC 2018
IL CANCELLIERE

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

19_2_3_GAR_DIR AUT LOC BANDO PROGETTI STANDARD 07-2019_1_TESTO

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio per la cooperazione territoriale europea e aiuti di stato

Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Avviso di pubblicazione del bando per la presentazione di progetti standard.

Si informano gli interessati che in data 14 gennaio 2019 verrà pubblicato sul sito web del Programma www.ita-slo.eu il bando n. 07/2019 per la presentazione di progetti standard a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020. La procedura di presentazione delle domande opererà esclusivamente in formato elettronico sulla base del sistema FEG2 predisposto dalla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, previo ottenimento di "login forte" per il tramite del sistema Login FVG. Tutta la documentazione del procedimento e le modalità di registrazione al sistema Login FVG saranno disponibili sulla pagina web del sito del Programma www.ita-slo.eu, sulla quale verranno pubblicate anche tutte le informazioni relative alla procedura ed i risultati della valutazione dei progetti presentati.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 15 marzo 2019 alle ore 12:00:59 (CET).
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno contattare il Segretariato congiunto, via del Lavatoio, 1, I-34132 Trieste, Italia, tel.: +39 040 377 5993, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it o l'Info Point sloveno, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, Fax (+386) 5 7318 531, E-mail: it-si.svrk@gov.si
Trieste, 27 dicembre 2018

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Laura Comelli

Program Sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Obvestilo o objavi razpisa za predložitev standard projektov.

Obveščamo vse zainteresirane, da bo dne 14 .januarja 2019 objavljen na spletni strani programa www.ita-slo.eu razpis št. 7/2019 za predložitev standard projektov v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 . Oddaja vlog bo potekala izključno (preko spleta) v elektronski obliki v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija ter navodila za registracijo v sistem Login FVG bojo na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.
Rok za oddajo vlog zapade dne 15.marca.2019 ob 12:00:59 (CET).
Za informacije lahko zainteresirani kontaktirajo Skupni sekretariat, Via del Lavatoio, 1, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it ali Slovensko Info točko, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si .
Trst, 27.12.2018

ORGAN UPRAVLJANJA PROGRAMA SODELOVANJA
INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020
ODGOVORNA ZA POSTOPEK:
dott.ssa Laura Comelli

19_2_3_GAR_DIR AUT LOC GRAD BANDO PROGETTI STRATEGICI 06-2018_1_TESTO

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio per la cooperazione territoriale europea e aiuti di stato

Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Avviso di pubblicazione degli esiti del bando per la presentazione di progetti strategici n. 06/2018-Asse 3.

1. valutazione / 1. ocenjevanje

GRADUATORIA: BANDO MIRATO PER PROGETTI STRATEGICI N. 06/2018 - ASSE PRIORITARIO 3 6C - TEMA STRATEGICO ECCELLENZA NEL TURISMO
PREDNOSTNA LESTVICA: CILJNI RAZPIS ZA STARTEŠKE PROJEKTE ŠT. 6/2018 - PREDNOSTNA OS 3 6C - STRATEŠKA TEMA ODLIČNOST V TURIZMU

Interreg ITALIA-SLOVENIJA

Asse / Prednostna Os 3	6C				Budget FESR per tema strategico / Razpoložljiva sredstva ESRR v okviru strateške teme		€ 2.600.000,00		
N. / ZAP.ŠT.	ACRONIMO / AKRONIM	TITOLO / NASLOV ITA	TITOLO / NASLOV SLO	LEAD PARTNER / VODILNI PARTNER	PUNTEGGIO FINALE / SKUPNO ŠTEVILO TOČK	PUNTEGGIO INSUFFICIENTE (inferiore a 65) / NEZADOSTNO ŠTEVILO TOČK V (manj kot 65)	Importo finanziario del progetto / Finančni plan projekta	FESR / ESRR	DISPONIBILITÁ FINANZIARIA RESIDUA PER ASSE / PREOSTALA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA V OKVIRU PREDNOSTNE NALOGE
1	MerlinCV	Esperienze multisensoriali legate ai castelli e ville della regione transfrontaliera per l'eccellenza nel turismo	Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu	LP - Znanstveno-raziskovalno središče Koper	72,0	NO/NE	€ 2.583.296,29	€ 2.195.801,84	€ 404.198,16
2	B3&CONNECTED	Costruiamo ponti tra cultura, natura e turismo	Gradimo mostove med kulturo, naravo in turizmom	LP - Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà	69,0	NO/NE	€ 3.043.112,67	€ 2.586.645,76	

19_2_3_AVV_COM CASTELNOVO DEL FRIULI 8 PRGC_008

Comune di Castelnovo del Friuli (PN)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 8 della L.R. 21/2015;
Visto l'art. 11 della L.R. 19/2009;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata ai sensi dell'art. 8 della LR 21/2015 e dell'art. 11 della LR 19/2009, la Variante n. 8 al PRGC del Comune di Castelnovo del Friuli contestualmente all'approvazione del progetto preliminare dei lavori di "allargamento strada comunale in loc. Gris per la realizzazione di un'area di manovra e parcheggio".
La predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni d'apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Le osservazioni ed opposizioni, rese in carta semplice, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.
Castelnovo del Friuli, 31 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Marinella Zannier

19_2_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE 28 PRGC_001

Comune di Chiopris Viscone (UD)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 28 al PRGC.

Il Responsabile del Servizio tecnico Associato, vista la Legge Regionale 25 settembre 2015 n. 21 e s.m.i.

RENDE NOTO

- che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/2015 con Deliberazione Consigliare n° 15 di data 16.07.2018 il Comune di Chiopris Viscone ha adottato la variante n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale.
- che gli elaborati di variante unitamente alla delibera stessa

SARANNO DEPOSITATI

- presso l'Ufficio Segreteria del Comune - via Roma, 2 - a disposizione di chiunque desideri prenderne visione, per la durata di giorni 30 effettivi decorrenti dal 9 gennaio 2019 a tutto il 19 febbraio 2019.
- che nel medesimo termine chiunque può presentare eventuali osservazioni, mentre i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
- che dette osservazioni, da indirizzare al Sindaco, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale entro il periodo di deposito.

IL T.P.O. DEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO:
Michela Lorenzon

19_2_3_AVV_COM MORTEGLIANO 20 PRGC_010

Comune di Mortegliano (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 1 della L.R. 5/2007 e art. 8 della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19.12.2018, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante di livello comunale n. 20 al P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale).
La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può formulare al Comune osservazioni e opposizioni alla variante sopraccitata, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Mortegliano, 28 dicembre 2018

IL RESPONSABILE:
dott. Pietro Del Zotto

19_2_3_AVV_COM PORCIA 35 PRGC_006

Comune di Porcia (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 35 al PRGC del Comune di Porcia.

IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA.

Visto l'art. 8 comma 5 L.R. 21/2015

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27/12/2018 esecutiva, avente ad oggetto "Lavori di sistemazione nodo viario di intersezione tra la strada Pontebbana e le vie A.Gabelli, M. Grigoletti, e Brentella. Approvazione variante urbanistica al piano regolatore generale comunale n. 35 ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 35 al Piano Regolatore Generale Comunale;
La predetta variante al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 6 L.R. 21/2015, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente avviso di approvazione.
Porcia, 28 dicembre 2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Flavia Canderan

19_2_3_AVV_COM PORCIA UM 4 PP AREA URB CENTRALE_007

Comune di Porcia (PN)
Avviso di approvazione della Unità minima di intervento n. 4 del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "dell'Area urbana centrale".

LA RESEPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA.

Visti:
art. 25 L.R. 5/2007;
art. 5 comma 5 del Regolamento recante disposizioni su contenuti e modalità di adozione ed approvazione dei Piani Attuativi Comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 dd. 01/10/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 27/12/2018 è stata approvata l'Unità Minima di Intervento n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "dell'Area urbana centrale".
La suddetta Variante, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 5/2007, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
Porcia, 28 dicembre 2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Flavia Canderan

19_2_3_AVV_COM RIVE D'ARCANO 21 PRGC_009

Comune di Rive d'Arcano (UD)
Avviso di deposito e adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge Regionale 25 settembre 2015, n. 21;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2018, è stata adottata, la Variante di livello comunale n. 21al Piano Regolatore Generale Comunale.
La suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli elaborati costituenti la Variante di livello comunale n. 21 al vigente P.R.G.C., verranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 21 al P.R.G.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Rive d'Arcano, 31 dicembre 2018

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
geom. Nicola Burelli

19_2_3_AVV_COM TREPPO LIGOSULLO 6 PRGC_005

Comune di Treppo Ligosullo (UD)
Avviso di adozione della variante n. 6 al PRGC della borgata di Treppo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, commi 1 e 2 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale di Treppo Ligosullo con propria deliberazione n. 36 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la variante urbanistica n. 6 al Piano regolatore generale comunale (PRGC). Detta delibera con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi.
Treppo Ligosullo, 27 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
Orlando Gonano

19_2_3_CNC_AAS2 GRAD 1 DIRIG CARDIOLOGIA_003

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina" - Gorizia
Graduatoria di merito del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico - disciplina cardiologia.

Ai sensi dell'art.18 del DPR n.483/1997 si rende nota la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Generale n.875 dd 19.12.2018, relativa al concorso pubblico a n.1 posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia, indetto con decreto n.436 dd 13.06.2018.

1. COCCIOLO Andrea punti 84,700/100
2. PANTANO Adriana punti 80,310/100
3. PUGGIA Ilaria punti 79,840/100
4. DI NORA Concetta punti 79,230/100
5. MOREA Gaetano punti 79,010/100
6. DE LUCA Antonio punti 78,920/100
7. GIGLI Marta punti 78,280/100
8. SANTANGELO Sara punti 78,100/100
9. CARRIERE Cosimo punti 78,095/100
10. DOIMO Sara punti 77,715/100
11. NARCISO Marco punti 77,580/100
12. ALTINIER Alessandro punti 76,260/100
13. NEGRI Francesco punti 76,250/100
14. PORTO Andrea Giuseppe punti 75,670/100

IL DIRETTORE SC RISORSE UMANE:
dott.ssa Melissa Casarin

19_2_3_CNC_AAS2 GRAD 6 DIRIG MED E CHIRURG ACCETTAZ E URG_002

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina" - Gorizia

Graduatoria di merito del concorso pubblico a n. 6 posti di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Ai sensi dell'art.18 del DPR n.483/1997 si rende nota la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Generale n.911 dd 20.12.2018, relativa al concorso pubblico a n.6 posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, indetto con decreto n.495 dd 5.07.2018.

1. LORECCHIO Giovanni punti 89,460/100
2. PERETTI Alberto punti 85,275/100
3. ROVA Chiara punti 83,235/100
4. LA MONTAGNA Carlo punti 82,397/100
5. DE ROIA Marina punti 81,530/100
6. PAOLI Irene punti 78,405/100
7. SPAGNOLO Immacolata Dolores punti 76,200/100
8. MAROTTA Antonella punti 75,970/100

IL DIRIGENTE SC RISORSE UMANE:
dott. Raoul Bubbi

19_2_3_CNC_AAS5 BANDO 1 DIRIG NEFROLOGIA_004_INTESTAZIONE

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 1 dirigente medico - disciplina nefrologia.

Si rende noto che, in esecuzione determinazione n. 2431 del 20.12.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

UN POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA

Ruolo: Sanitario

Profilo Professionale: Medici

Area: Area Medica e delle Specialità Mediche

Disciplina: Nefrologia

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998, come successivamente modificati ed integrati.

Quest'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Il presente bando di concorso è emanato tenendo conto di quanto previsto in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto.

Si precisa si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001 relative alla comunicazione alle Amministrazioni competenti i dati relativi alla procedura di assunzione.

Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i., e dalle successive circolari ministeriali applicative.

Si applicano altresì le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e all'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.

I dati conferiti dal partecipante al presente bando verranno trattati in conformità al disposto del Reg. UE 2016/679.

Sono di seguito riportati:

- i requisiti generali di ammissione (art. 1 D.P.R. 483/1997) e le modalità di espletamento del concorso, nella sezione successiva sulla normativa generale dei concorsi.
- i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 24 D.P.R. 483/1997), nella prima parte.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013;
2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio.
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i *cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea*, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Per i *familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea* non avente cittadinanza di uno stato membro:

- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

per i *cittadini di Paesi Terzi*:

- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero

- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. Specializzazione nella disciplina nefrologia, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).

E' esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).

Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.

4. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, dagli Organi competenti. A tal fine, nella domanda di ammissione, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di *informatica* ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua *inglese.*

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. eventuali condanne penali riportate;
e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il posto a concorso;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. i titoli che danno diritto a preferenza;
i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a.
j. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

A chi ha titolo a riserva di posti, precedenza e preferenza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o precedenza, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla stessa i relativi documenti probatori, **pena l'esclusione dal beneficio.**
Le mancate dichiarazioni relative alle lettere c. e f. verranno considerate rispettivamente come il non aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che la sussistenza del medesimo requisito non risulti esplicitamente da altro idoneo documento probatorio allegato.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancanza della sottoscrizione in forma autografa della medesima costituisce motivo di esclusione.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.-

2. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- **quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso** di € *10,33*, ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340, in nessun caso rimborsabile, con le seguenti possibili modalità di pagamento:
  a) vaglia postale o versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
  b) versamento su c.c. postale n. 12679593 (IBAN IT06H0760112500000012679593) (inserire nello spazio della causale il concorso a cui il versamento si riferisce)
- **fotocopia** non autenticata ed in carta semplice di un **valido documento di identità** personale.

nonché le **dichiarazioni sostitutive** del possesso di titoli che ritengono possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi:

➢ **curriculum formativo e professionale** redatto su carta semplice, datato e firmato.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, per essere valutabile nei suoi contenuti, deve essere redatto con finalità di autocertificazione alla stregua delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà; in caso contrario ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (art. 56, comma 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483), dovranno autocertificare l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
La specializzazione, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia: *a tal fine l'autocertificazione relativa deve riportare gli estremi normativi citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento.* ***In mancanza di tali informazioni non verrà attribuito tale punteggio.***
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere evidenziato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi autocertificati (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) con l'indicazione esatta della denominazione dell'Ente o Struttura o Azienda presso cui essi sono stati prestati.
Per la valutazione di **attività prestate in base a rapporti convenzionali** (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di servizio devono riportare: il tipo dl attività svolta, la sua durata oltre che l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei **servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate** (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nell' autocertificazione.
I **servizi prestati all'estero** dovranno essere attestati dal candidato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. I servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche p private senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.). Nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
I periodi di effettivo **servizio militare di leva**, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere attestati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le eventuali casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

- **Eventuali Pubblicazioni**. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa, elencate in apposito elenco numerato, ed allegate in *originale* o in *fotocopia*, la cui corrispondenza all'originale viene dichiarata nel contesto della domanda di ammissione. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- **Elenco firmato, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati**, numerati progressivamente e con corrispondente numerazione riportata sui documenti e titoli.

2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Dall'1 gennaio 2012, ai sensi della dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 "L*e certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47*".

Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda.

Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 *(ad es. stato famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)* o
- dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 *(ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)*

Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva, che può essere resa negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, richiede una delle seguenti forme:

- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione

oppure

▪ deve essere sottoscritta e spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente all'istanza di partecipazione e a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare **espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:**
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:
- l'esatta denominazione dell'Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di struttura convenzionata o accreditata
- il profilo professionale/posizione funzionale, la **disciplina di inquadramento e** l'Unità Operativa/Servizio di assegnazione;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e relativo regime orario, libero professionale ecc.);
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l'impegno orario settimanale e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.);
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
b) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità agli originali.
Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n 183, "*le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato* "
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produrre e sopra riportati: l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 (Accertamento d'Ufficio) del DPR 445/2000).

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema, debitamente sottoscritte, **a pena di nullità**, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di

pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi e Avvisi).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico concorso per l'assunzione di dirigente medico di nefrologia".
Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo – terzo piano – sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;
ovvero
- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite entro il temine di scadenza; a tal fine fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
ovvero
- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di **posta elettronica certificata personale.** Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente concorso.
E'esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno, del pari, imputabili all'Azienda eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Per quanto concerne le procedure concorsuali, fino alla nomina nel posto del vincitore, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

4. Ammissione candidati – regolarizzazione della domanda
L'ammissione alla selezione è disposta con atto della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato.
In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.

5. Esclusione dal concorso
L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal competente Ufficio, e viene notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso, tramite PEC, per i possessori di casella di posta certificata, o raccomandata a.r.

6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.)
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda,

via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

7. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle *prove scritta e pratica* sarà pubblicato sui siti aziendali www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, nella sezione "Concorsi" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà pure comunicato agli stessi, tramite PEC o con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla *prova orale* sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove concorsuali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

8. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'art. 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le *prove d'esame* sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei *titoli* sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

9. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove *scritte* e *pratiche* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21,000/30,000.

Il superamento della prova *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14,000/20,000.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente. In caso di parità di punti saranno applicate le **preferenze** previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.

In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.

In materia di **riserva di posti**, si applicano le disposizioni di cui:

→ all'art. 5, del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
→ alla Legge 68/1999 e s.m.i.
→ agli art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010

La riserva di posti, a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 68/1999, si applica ai soli candidati che risultano disoccupati, ed iscritti nelle liste del Collocamento Mirato, sia alla data d'invio della domanda di ammissione alla selezione, che alla data di adozione degli atti di approvazione della graduatoria e di assunzione.

Si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria sarà trasmessa al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, la approva con proprio provvedimento.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata da altre Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa al proposito che, nel caso il candidato manifesti il consenso alla comunicazione:

→ in **caso di rinuncia** all'incarico conferito da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi da parte della scrivente Azienda, titolare della graduatoria;

→ in **caso di accettazione** di incarico proposto da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, perderà la posizione (diritto) per eventuali incarichi, da altra e dalla scrivente Amministrazione, titolare della graduatoria.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.-

15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'Azienda informa che, i dati personali forniti dai candidati per partecipare alla presente procedura di selezione saranno raccolti dal Titolare, l'AAS n. 5 con sede in Via della Vecchia Ceramica, 1 a Pordenone, presso l'Ufficio Concorsi, per le esclusive finalità di gestione della procedura selettiva.

La presentazione della domanda di selezione da parte del candidato autorizza l'azienda sanitaria al trattamento dei dati personali in questa riportati e il loro mancato conferimento rende impossibile la valutazione dei requisiti di partecipazione.
I dati personali dei candidati saranno trattati in modalità cartacea e informatizzata soltanto previa adozione di misure adeguate di sicurezza organizzative e tecniche da parte di soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. UE 2016/679, limitatamente al tempo previsto dalla legge, e successivamente distrutti.
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile dell'Ufficio suindicato o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail *privacy@aas5.sanita.fvg.it .*
Il candidato, inoltre, sempre nel testo della domanda, sarà tenuto preventivamente a prestare, o negare, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nell'eventualità di utilizzo della graduatoria, che esiterà dalla presente procedura selettiva, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo riconoscimento, tramite documento di identità valido), solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non presentatosi alle prove d'esame, ovvero per chi, prima dell'insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati interessati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.

16. Norme di salvaguardia

Ferma la facoltà dell'Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi (quarto piano – stanze nn. 405-404) - dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (☎ 0434 369620-737-619).
Sito Internet: *www.aas5.sanita.fvg.it*

IL DIRIGENTE DELEGATO GESTIONE E SVILUPPO
PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO:
dr.ssa Franca Bruna

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 P O R D E N O N E

Il / La sottoscritt _ ____

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di un Dirigente Medico di nefrologia - con scadenza _____________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a ………………………………………………………………………………………. il ………………………………………….;
2) di essere residente a ....…………………………………….… (Prov......), Via ...…………….................... n. ....;
3) di possedere il seguente codice fiscale: …………………………………………………………………………………………….;
4) di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………………………………………………………………….(a)

☐ PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: ....……………….……......................................

☐ PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

☐ PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

☐ PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
○ di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
○ di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (d) ………..
6) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il ……..…………….......... presso ……………………………………………… …….. con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) …………………….…….. presso ………………………………………………………………………………. (*se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione* ………………………);
- Specializzazione in ……………………………………………………………………….… conseguita il ….……….………………..… presso ...., ai sensi del D. Lgs. .... durata legale del corso anni ……………………………. (*se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione* ………………………);

- Iscrizione all'Albo dell'Ordine ………………………………………………………………………………………. della Provincia di .....………..…………………………….... al n. ……………...... dal ……………………………………..…….;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i nati entro il 1985): ....…………….…….……….....................;

9) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……………………………………………………….. (f);

10) di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: …….. (*allegare documentazione probatoria)*

11) di aver diritto alla riserva di posti ai sensi di:
   a) Legge n. 68/1999:
      ☐ di essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato di ……………………………………..………………….
      (*allegare documentazione probatoria)*
      ☐ di non essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato

   b) D. Lgs. 66/2010

   c) altro (specificare motivo)…………………………………………………. (*allegare documentazione probatoria*)

12) - di prestare il proprio consenso, ex art.13 Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati personali, spontaneamente forniti, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, consapevole che il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e l'eventuale diniego comporterebbe l'impossibilità di accedere alla procedura di selezione;
   - di ☐ prestare ☐ negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella eventualità di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

13) che tutte le fotocopie allegate ed elencate nell'apposito elenco sono conformi agli originali;

14) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

15) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di ………………………………………………………………………… come da verbale di data ……………………..…. rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso l'Azienda …………………………………………………..………………………………………………………….. (g);

16) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

   dott. …..........................……………………...........................

   via/piazza…..…..........................…… n…….. telefono n. …...............................…

   cap. n. …........... città ....……………………………..…

   E-mail ………………………………………………………….....................…… P.E.C…………………………………..……………………………….

   (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

   Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

   Data ....-

Firma...

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa;
(c) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;
(d) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(e) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";
(f) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/**disciplina di inquadramento** e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(g) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

....l.... sottoscritt.... ....
nat .... a ....(prov.......) il ....
residente a ....(prov.......), via ....n. ......
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 183, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

☐ *Allega copia del documento d'identità* ....
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

<u>ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*</u>

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali